

ALLEGATI

**Avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella Regione Campania in attuazione della DGR n. 378 del 24/09/2013
Fondo rotativo per lo sviluppo delle PMI Campane- Misura "Tranched Cover"**

P.O. FESR Campania 2007-2013

Obiettivo Operativo 2.4 Credito e Finanza Innovativa - "Migliorare la capacità di accesso e alla finanza per l'impresa per gli operatori economici presenti sul territorio regionale"- azione b

INDICE DEGLI ALLEGATI

- ✓ **ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**
- ✓ **ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE D'IMPEGNO SOTTOSCRITTA DA UNO O PIU' CONFIDI**
- ✓ **ALLEGATO 3 - PROPOSTA DI ACCORDO DI PORTAFOGLIO**
- ✓ **ALLEGATO 4 - SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE Sviluppo Campania - Finanziatore**
 - A. Allegato 4A: Avviso**
 - B. Allegato 4B: Proposta di Accordo di Portafoglio**
 - C. Allegato 4C: Contratto di Pegno**
 - Allegato 4C.1 - Finanziamenti
 - Allegato 4C.2 – Comunicazione di addebito o accredito
 - Allegato 4C.3 - Comunicazione di avvenuta definizione della posizione
 - Allegato 4C.4 - Comunicazione di escussione
 - D. Allegato 4D: Modello di Comunicazione di Costituzione del Portafoglio**
- ✓ **ALLEGATO 5 - SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE Finanziatore-Confidi**
 - A. Allegato 5A: Avviso**
 - B. Allegato 5B: Contratto di Pegno a Garanzia della *Tranche Mezzanine***
 - Allegato 5B.1: Finanziamenti. Elenco dei finanziamenti che costituiscono il portafoglio
 - Allegato 5B.2: Comunicazione di Addebito o Accredito
 - Allegato 5B.3: Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione
 - Allegato 5B.4: Comunicazione di Escussione
 - C. ALLEGATO 5C: Schema di Garanzia Personale *Mezzanine* a Garanzia della *Tranche Mezzanine***
 - Allegato 5C.1: Finanziamenti. Elenco dei finanziamenti che costituiscono il portafoglio
 - Allegato 5C.2: Comunicazione relativa alla Perdita Stimata
 - Allegato 5C.3: Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione
 - Allegato 5C.4: Comunicazione di Escussione

FONDO ROTATIVO PER LO SVILUPPO DELLE PMI CAMPANE- MISURA "TRANCHED COVER"

ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
Sviluppo Campania S.p.A.
Area ASI Marcianise Sud
81025 - Marcianise (CE)

Oggetto: Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella Regione Campania in attuazione della DGR n. 378 del 24/09/2013

Il sottoscritto [•]

nato il [•] a [•] in qualità di [•] della banca [•] con sede in [•] con codice fiscale – partita I.V.A. telefono [•] fax [•] PEC [•]

chiede

di partecipare all'Avviso indicato in oggetto:

- ☐ singolarmente;
- ☐ come capogruppo/mandatario di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di imprese composto da [•];
- ☐ mandante di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di imprese composto da: [•].

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.p.r. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal codice penale e dalle altre leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

dichiara

1) di essere una banca italiana di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.); una banca comunitaria stabilita nel territorio italiano di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.); un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.); una società finanziaria ammessa al mutuo riconoscimento di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) con:

- denominazione: [•]
- sede sociale: [•]
- n. iscrizione Registro Imprese, C.F. e P.IVA: [•]
- data di iscrizione: [•]
- e n. iscrizione: [•];

2) di avere natura privatistica e di non essere controllati da soggetti pubblici;

3) che, in ogni caso, non sussiste alcuna delle cause di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione e/o con soggetti pubblici, ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 163/2006).

4) che gli esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del

18/03/1998;

5) di essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla vigente normativa italiana come desumibile dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, nonché con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

6) di possedere sul territorio della Regione Campania sede/i operativa/e in[•] *(indicare la/e sede/i operativa/e);*

dichiara altresì:

7) di impegnarsi, in caso di assegnazione, ad indicare nell'ambito di qualunque attività promozionale che verrà svolta, l'apporto finanziario all'operazione fornito dalla Regione Campania;

8) (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo) che in caso di assegnazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/mandatario a:

- denominazione [•]
- con sede in [•]
- con codice fiscale - partita I.V.A. [•]
- che si uniformerà alla disciplina vigente in materia con riferimento ai raggruppamenti di imprese e che il sopradetto intermediario interverrà, quale mandatario per i seguenti istituti di credito (indicare denominazione, ragione sociale e sede per ciascun confidi mandante);
- denominazione [•]
- con sede in [•]
- con codice fiscale - partita I.V.A. [•]

9) (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito) allega mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

di conoscere e accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nell'Avviso e nello Schema di Accordo Convenzionale a esso allegato e di impegnarsi ad osservarli in ogni loro parte;

10) di detenere un patrimonio di vigilanza al 30/06/2013 almeno pari a 200 milioni di euro;

di diffondere, con adeguate forme, l'intervento della Regione Campania e di istituire almeno un Punto informativo dedicato all'intervento.

DATA

TIMBRO E FIRMA

NB La presente Domanda di partecipazione, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale (o da soggetto abilitato a impegnare l'ente) di ciascun intermediario costituente il raggruppamento. La presente Domanda di partecipazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art.38 D.P.R. n.445/2000.

FONDO ROTATIVO PER LO SVILUPPO DELLE PMI CAMPANE- MISURA "TRANCHED COVER"

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE D'IMPEGNO SOTTOSCRITTA DA UNO O PIU' CONFIDI

Spett.le
Sviluppo Campania S.p.A.
Area ASI Marcianise Sud
81025 - Marcianise (CE)

Il sottoscritto [•] nato il [•] a [•] in qualità di [•] del Confidi [•] con sede in [•] con codice fiscale – partita IVA [•], telefono [•], fax [•], PEC [•]

dichiara

1) di essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 ovvero all'albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario vigente alla data del 4 settembre 2010, ovvero di essere un organismo corrispondente a un Confidi di cui sopra avente sede legale, direzione generale e principale sede operativa in un medesimo stato comunitario diverso dall'Italia, anche costituito nella forma di raggruppamento temporaneo di impresa ed a tal fine indica i seguenti dati di iscrizione:

- denominazione: [•]
 - sede sociale: [•]
 - n. iscrizione Registro imprese, C. F. e P.IVA: [•]
 - data di iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 107 ovvero all'albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario vigente alla data del 4 settembre 2010: [•]
 - e n. iscrizione: [•]
 - di avere la facoltà di esercitare in Italia l'attività di concessione di garanzie in qualità di Confidi ai sensi degli artt. 18 e 114 del Testo Unico Bancario e ciò secondo i seguenti dati di iscrizione: [•];
- 2) di avere natura privatistica e di non essere controllati da soggetti pubblici;
- 3) che, in ogni caso, non sussiste alcuna delle cause di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione e/o con soggetti pubblici, ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 163/2006);
- 4) che gli esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/03/1998;
- 5) di essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla vigente normativa italiana come desumibile dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, nonché con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- 6) di possedere sul territorio della Regione Campania sede/i operativa/e in *(indicare la/e sede/i operativa/e)* e di possedere una struttura organizzativa idonea a garantire la copertura di almeno una provincia;
- 7) di avere n. [•] *(indicare il numero di convenzioni)* convenzioni in essere per la concessione di garanzie per finanziamenti a breve e/o medio lungo termine, sottoscritte con n. [•] *(indicare in numero di istituti contraenti)* istituti bancari e/o finanziari;
- 8) di possedere n. [•] *(indicare il numero di imprese)* imprese associate al Confidi;
- 9) di avere uno stock di garanzie impegnate almeno pari a 50 milioni di euro;

- 10) di avere una adeguata struttura di CRM;
11) di avere adottato idonee procedure operative per la concessione di garanzie, ivi compreso l'eventuale sistema di deleghe.

si impegna:

12) successivamente all'invio delle Comunicazioni di Costituzione del Portafoglio, alla Data di Costituzione della Garanzia *Mezzanine (Cash Collateral Mezzanine e/o Garanzia Personale Mezzanine)*, a:

- (a) aprire presso il Finanziatore il Conto Vincolato Confidi;
(b) versare in un'unica soluzione su tale Conto Vincolato Confidi il *Mezzanine Cash Collateral*;
(c) costituire un pegno su tale somme, firmando, con il Finanziatore, un contratto di pegno avente le caratteristiche previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 per le garanzie *tranche cover*, e che preveda termini di costituzione, revocabilità ed escussione ovvero equivalenti a quelli indicati all'Allegato 5B dello Schema di Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi (*Contratto di Pegno a garanzia della Tranche Mezzanine*), disponendo la liberazione delle Fideiussioni prestate durante il Periodo di *Ramp-Up*;
(d) confermare per iscritto a Sviluppo Campania S.p.A. l'adempimento degli obblighi di cui sopra.

dichiara altresì:

13) di essere consapevole che, qualora non provveda agli adempimenti di cui al punto 12, Sviluppo Campania S.p.A. annullerà l'assegnazione e potrà provvedere, con l'assenso della Regione Campania da esprimersi entro 30 giorni dall'avvenuta richiesta, ad una nuova assegnazione, tenuto conto della graduatoria e delle risorse finanziarie disponibili, seguendo analoga procedura per la nuova assegnazione. In caso di mancato assenso da parte della Regione Campania, non sarà effettuata alcuna nuova assegnazione.

14) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nell'Avviso e negli Schemi di Accordo Convenzionale ad esso allegati e di impegnarsi ad osservarli in ogni loro parte.

DATA

TIMBRO E FIRMA

CONFIDI ([•])

NB La presente Dichiarazione di impegno deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art.38 D.P.R. n.445/2000

FONDO ROTATIVO PER LO SVILUPPO DELLE PMI CAMPANE- MISURA "TRANCHED COVER"

ALLEGATO 3

PROPOSTA DI ACCORDO DI PORTAFOGLIO

SOGGETTO PARTECIPANTE: (BANCA [•])

Elemento 1 - Condizioni economiche dei finanziamenti, per classe di merito creditizio

Standard & Poor's	Fitch	Moody's	(a)	(b)	(a x b)
			Fattore di correzione	Tasso offerto	Tasso corretto
AAA	AAA	Aaa	0,25		
AA+	AA+	Aa	0,25		
AA	AA	Aa	0,25		
AA-	AA-	Aa	0,25		
A+	A+	A1	1,00		
A	A	A	1,00		
A-	A-	A3	1,00		
BBB+	BBB+	Baa1	5,00		
BBB	BBB	Baa2	5,00		
BBB-	BBB-	Baa3	5,00		
BB+	BB+	Ba1	12,00		
BB	BB	Ba2	12,00		
BB-	BB-	Ba3	12,00		
B+	B+	B1	12,00		
B	B	B2	12,00		
B-	B-	B3	12,00		

Elemento 2 - Eventuale livello delle commissioni di garanzia, costo di istruttoria, entità di eventuali depositi cauzionali, costo di adesione al Confidi (indicare se *una tantum* o periodico o per pratica) (indicare le commissioni, i costi previsti ed eventuali oneri accessori a carico delle imprese per l'accesso alle garanzie fornite dal Confidi e quindi, in relazione alla Fideiussione e alla costituzione in pegno del *Cash Collateral Mezzanine* e/o al rilascio della Garanzia Personale *Mezzanine* a copertura delle perdite registrate sulla *Tranche Mezzanine*, differenziati per durata del finanziamento ove previsto. Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le proposte che presentino la struttura di costi e commissioni meno onerosa per le imprese).

Elemento 3 - Ammontare minimo del Portafoglio e ammontare massimo *Junior Cash Collateral* proposto. Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le proposte che attivino maggiori volumi di finanziamento garantibili).

Ammontare minimo del portafoglio: € [•]

Ammontare massimo del *cash collateral* richiesto: € [•]



Elemento 4 - Composizione e durata del periodo dell'ammortamento ordinario del portafoglio creditizio, indicando la dimensione delle esposizioni creditizie con riferimento al rating di appartenenza.

Con la presente il Finanziatore dichiara di conoscere e accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nell'Avviso, nello Schema di Accordo Convenzionale ad esso allegati e di impegnarsi ad osservarli in ogni loro parte.

DATA

TIMBRO E FIRMA

[BANCA]

NB La presente Dichiarazione di impegno deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art.38 D.P.R. n.445/2000

FONDO ROTATIVO PER LO SVILUPPO DELLE PMI CAMPANE- MISURA "TRANCHED COVER"

ALLEGATO 4

SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE SVILUPPO CAMPANIA - FINANZIATORE

Accordo convenzionale

TRA

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A., con sede legale in via S. Lucia (NA), capitale sociale pari a euro [•], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [•] (di seguito "Sviluppo Campania");

E

FINANZIATORE [•], con sede legale in [•], Via [•], capitale sociale pari a euro [•], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [•] (di seguito, il "Finanziatore") per la quale interviene [•].

Sviluppo Campania e il Finanziatore sono in seguito congiuntamente denominati le "Parti".

PREMESSO CHE

A) La Giunta Regionale della Campania, con la Deliberazione n. 378 del 24/09/2013, ha inteso adottare misure di sostegno al tessuto produttivo, alla luce della congiuntura economica, stanziando 100 Meuro sul POR FESR 2007-2013, quale dotazione di un Fondo Rotativo per lo sviluppo delle PMI Campane coerente all' Obiettivo Operativo 2.4 - Credito e Finanza Innovativa - "Migliorare la capacità di accesso e alla finanza per l'impresa per gli operatori economici presenti sul territorio regionale" - azione b. Il Fondo è stato costituito con il D.D. n. 298 del 24/12/2013 della DG "Sviluppo Economico e Attività Produttive" della Regione Campania, la cui gestione è stata affidata a Sviluppo Campania, società in house della Regione. Nell'ambito delle iniziative finalizzate a facilitare l'accesso al credito è stata istituita la Misura "Tranched Cover" che, con uno stanziamento di 18.000.000 di euro, prevede la costituzione di garanzie a copertura delle perdite registrate sulle tranches junior di portafogli segmentati di affidamenti (di seguito definite "Tranched cover"), finalizzate ad agevolare l'accesso al credito da parte di micro, piccole o medie imprese.

B) Per le finalità di cui sopra, Sviluppo Campania ha emanato un Avviso allegato al presente Accordo (Allegato 4A), pubblicato sul BURC n..... del, che è parte integrante del presente Accordo.

C) il Finanziatore ha presentato una Domanda di Partecipazione (come di seguito definita) corredata della documentazione indicata nell'Avviso.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

TITOLO I: CONDIZIONI GENERALI

ART. 1— PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2— LEGGE APPLICABILE

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

ART. 3— DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo, e in coerenza all'Avviso, i seguenti termini avranno, sia al singolare che a plurale, il significato ad essi di seguito attribuito:

Accordo Convenzionale: indica il presente accordo convenzionale.

Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi: indica l'Allegato 5 dell'Avviso.

Aiuto: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Atto di rilascio della Garanzia Personale Mezzanine: indica l'atto, redatto secondo lo schema

predisposto dal Finanziatore, in conformità alle caratteristiche previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 quelli indicati all'Allegato 5B dello Schema di Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi (Contratto di Pegno a garanzia della Tranche Mezzanine), che verrà eventualmente consegnato dal Confidi al Finanziatore, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni, alla Data di Costituzione della Garanzia Mezzanine (Cash Collateral Mezzanine e/o Garanzia Personale Mezzanine), a garanzia della Tranche Mezzanine.

Cash Collateral Junior: indica le risorse finanziarie del Fondo che Sviluppo Campania costituirà in pegno a favore del Finanziatore, a copertura delle perdite registrate sulla Tranche junior del Portafoglio.

Cash Collateral Mezzanine: indica le somme che verranno eventualmente costituite in pegno dal Confidi a favore del Finanziatore, a copertura delle perdite registrate sulla eventuale *Tranche mezzanine* del Portafoglio.

Comunicazione di Costituzione del Portafoglio: indica le comunicazioni del Finanziatore, redatte secondo il modello allegato al presente Accordo - Modello di Comunicazione di Costituzione del Portafoglio- Allegato 4D, che verranno inviate, nel corso del Periodo di *Ramp-Up*, a Sviluppo Campania, ai sensi dell'articolo 5.1 del presente Accordo.

Conto Vincolato Confidi: indica il conto corrente bancario intestato a Confidi e da questo acceso presso il Finanziatore, sul quale verrà depositato il *Cash Collateral Mezzanine*. il Conto Vincolato Confidi dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità della presente iniziativa.

Conto Vincolato Sviluppo Campania - Fondo PMI " Misura Tranché Cover": indica il conto corrente bancario intestato a Sviluppo Campania e da questo acceso presso il Finanziatore, sul quale verrà depositato il *Cash Collateral Junior*. il Conto Vincolato Sviluppo Campania, dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità della presente iniziativa.

Contratto di Pegno: indica il contratto che sarà stipulato, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni, alla Data di Costituzione del *Cash Collateral Junior*, tra le Parti per la costituzione del pegno sul *Cash Collateral Junior*, secondo lo schema di cui all'Allegato 4C (Contratto di Pegno) del presente Accordo, fermo restando che le Parti potranno concordare integrazioni o modifiche a tale schema in considerazione di ragioni tecnico operative.

Data di Costituzione del Cash Collateral Junior: indica la data che dovrà cadere entro 60 giorni lavorativi dal momento in cui Sviluppo Campania riceverà le Comunicazioni di Costituzione del Portafoglio, date in cui, subordinatamente al verificarsi delle condizioni indicate nell'Avviso, verrà costituito il *Cash Collateral Junior* e sottoscritto il Contratto di Pegno.

Contratto di Pegno a garanzia della Tranche Mezzanine: indica il contratto che sarà eventualmente stipulato, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni, alla Data di Costituzione della Garanzia Mezzanine (Cash Collateral Mezzanine e/o Garanzia Personale Mezzanine), tra Confidi e il Finanziatore per la costituzione del pegno sul Cash Collateral Mezzanine, secondo lo schema di cui all'Allegato 5B dello Schema di Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi (Contratto di Pegno a garanzia dello Tranche Mezzanine), fermo restando che le Parti potranno concordare integrazioni o modifiche a tale schema in considerazione di ragioni tecnico operative.

Data di Costituzione della Garanzia Mezzanine (Cash Collateral Mezzanine e/o Garanzia Personale Mezzanine): indica la data di sottoscrizione del Contratto di Pegno e/o del rilascio della Garanzia Personale Mezzanine a garanzia della eventuale *Tranche Mezzanine*, che dovrà cadere almeno 1 giorno lavorativo antecedente la Data di Costituzione del *Cash Collateral Junior*.

Fideiussioni: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Finanziamento in default: indica il Finanziamento che, a seguito di inadempimento da parte dell'impresa, sia declassato e inserito (secondo le procedure del Finanziatore) nella sezione di *bilancio relativa ai crediti* a "sofferenza", "credito ristrutturato" o tra i c.d. "incagli", secondo quanto disposto

dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 ("Matrice dei Conti") del 30/07/2008 e successivi aggiornamenti.

Finanziamenti: indica i finanziamenti concessi alle imprese dal Finanziatore nel rispetto di quanto previsto nell'Avviso e nella Proposta di Accordo di Portafoglio.

Finanziatore: indica banche, intermediari e società finanziarie.

Fondo: ha il significato di cui alla Premessa A.

Garanzia Mezzanine: indica la garanzia costituita a copertura delle perdite registrate sulla eventuale Tranche Mezzanine del Portafoglio (Pegno sul Cash Collaterale Mezzanine e/o Garanzie Personale Mezzanine).

Garanzia Personale Mezzanine: indica la garanzia personale che verrà eventualmente rilasciata dal Confidi a favore del Finanziatore, a copertura delle perdite registrate sulla eventuale Tranche Mezzanine del Portafoglio e che sarà esplicita, incondizionata, irrevocabile, conforme ai requisiti generali stabiliti per gli strumenti di attenuazione del rischio e specifici stabiliti per le garanzie personali (unfunded) dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni.

Imprese: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Imprese In Difficoltà: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Domanda di partecipazione: indica la domanda presentata dal Finanziatore a Sviluppo Campania in data [•].

Periodo di Ramp-Up: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Portafoglio: indica l'insieme dei Finanziamenti erogati da un medesimo Finanziatore aventi le caratteristiche indicate nell'Avviso e requisiti tali da poter costituire l'oggetto di una cartolarizzazione sintetica (Circolare della Banca d'Italia 285 del 17 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni), così come individuato nella Comunicazione di Costituzione del Portafoglio.

Proposta di Accordo di Portafoglio: indica la proposta economica sottoscritta dal Finanziatore, originariamente allegata alla relativa domanda di partecipazione e riportata in allegato al presente Accordo- Proposta di Accordo di Portafoglio- Allegato 4B.

Regolamento de minimis: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Testo Unico Bancario: il Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993.

Tranche Junior: ha il medesimo significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Tranche Mezzanine: ha il medesimo significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Tranche Senior: ha il medesimo significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

ART. 4— OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo disciplina i rapporti tra Sviluppo Campania e il Finanziatore al fine di dare attuazione a quanto previsto nell'Avviso.

ART. 5— COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO

5.1. Entro il termine del Periodo di *Ramp-Up*, il Finanziatore dovrà fare quanto possibile affinché venga costituito il Portafoglio. Il Finanziatore si impegna a comunicare entro la fine del Periodo di *Ramp-Up* a Sviluppo Campania le informazioni relative al Portafoglio riportate nell'Allegato 4D (Modello di Comunicazione di Costituzione del Portafoglio) al presente Accordo - inclusa la suddivisione del Portafoglio in *Tranche Senior*, eventuale *Tranche Mezzanine* e *Tranche Junior* - inviando le relative Comunicazioni di Costituzione del Portafoglio.

5.2. Il Finanziatore si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni contenute nelle Comunicazioni di Costituzione del Portafoglio e dichiara in tale sede che:

- (a) tutti i Finanziamenti compresi nel Portafoglio rispettano le caratteristiche di cui all'Avviso;
- (b) tutte le condizioni indicate nella Proposta di Accordo di Portafoglio sono state rispettate nell'erogare i Finanziamenti;

(c) la Proposta di Accordo di Portafoglio è ancora valida, non è stata modificata e tutti gli obblighi da essa discendenti sono stati rispettati.

ART. 6— COSTITUZIONE DEL CASH COLLATERAL JUNIOR

6.1. Sviluppo Campania S.p.A. procede alla costituzione in pegno del cash collateral in favore del soggetto aggiudicatario, mediante il trasferimento delle risorse per stati di avanzamento. In particolare, ricevuta la prima comunicazione di costituzione del portafoglio e in conformità con quanto stabilito provvedimento di aggiudicazione, Sviluppo Campania S.p.A. procede a depositare, sul Conto corrente Sviluppo Campania - Fondo PMI Misura "Tranched Cover", un importo corrispondente allo stato di avanzamento di costituzione del portafoglio.

L'importo residuo del cash collateral sarà trasferito in due successive soluzioni di importo corrispondenti allo stato di avanzamento di costituzione del portafoglio.

6.2. Ai sensi di quanto previsto nell'Avviso, sulle somme depositate sul Conto corrente intestato a Sviluppo Campania Fondo PMI Misura "Tranched Cover" maturano interessi; tali interessi liquidati trimestralmente, sono a favore di Sviluppo Campania almeno nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato dell'i (uno) per cento.

6.3. Le somme accreditate sul Conto corrente Sviluppo Campania - Fondo PMI Misura "Tranched Cover", saranno costituite in pegno a favore dell'Originator, a garanzia delle eventuali prime Perdite del Portafoglio registrate nel periodo di *Ramp-up*. Il Pegno è unico e indivisibile, a garanzia delle prime Perdite dell'intero Portafoglio e costituito da Sviluppo Campania a favore dell'Originator. Il Pegno sarà confermato contestualmente ad ogni versamento come previsto all'art. 6.1 che precede. La garanzia può essere escussa dall'Originator nel rispetto dei presupposti e con le medesime forme e modalità previste dal presente Accordo.

6.4. Ricevute le Comunicazioni di Costituzione del Portafoglio di cui all'articolo 5.2, le Parti confermeranno il pegno costituito senza soluzione di continuità, per un importo pari alla *Tranche Junior* del Portafoglio effettivamente costituito, al netto delle eventuali somme già liquidate all'Originator ai sensi di quanto previsto nell'art. 6.3, a copertura delle prime Perdite registrate sul Portafoglio di esposizioni creditizie nel periodo di *Ramp-up*. L'eventuale maggior importo è liberato dall'Originator a favore di Sviluppo Campania.

TITOLO II: OBBLIGHI E ATTIVITÀ

ART. 7—OBBLIGHI INFORMATIVI DEL FINANZIATORE

7.1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di costituzione dell'eventuale Garanzia *Mezzanine (Cash Collateral Mezzanine e/o Garanzia personale Mezzanine)* il Finanziatore dovrà darne notizia a Sviluppo Campania.

7.2. Entro 30 giorni dal termine del Periodo di *Ramp-Up*, il Finanziatore dovrà, inoltre, inviare a Sviluppo Campania un rapporto informativo che identifichi:

- le informazioni anagrafiche relative a ciascuna PMI finanziata e all'intensità di aiuto concessa a ciascuna impresa in sede di concessione del finanziamento, determinata sulla base della metodologia riportata nell'Avviso, distinta per investimenti innovativi, investimenti iniziali, spese per la formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti, sostegno di processi di capitalizzazione aziendale e consolidamento delle passività a breve termine;
- i principali dati contabili delle PMI finanziate;
- la classe di merito creditizio attribuita alle PMI al momento della concessione del finanziamento, nonché alla sua evoluzione nel tempo per la durata complessiva del finanziamento;
- le condizioni economiche, espresse in termini di T.A.E.G., applicate a ciascun finanziamento erogato;
- i finanziamenti rispetto a cui, in detto periodo, si sia verificato un inadempimento, o comunque fatto, che abbia dato luogo alla loro qualificazione quali finanziamenti in *default*, nonché che dia atto della avvenuta liberazione delle eventuali Fideiussioni.

7.3. In relazione alla Proposta di Accordo di Portafoglio il Finanziatore dovrà:

- (a) prontamente dare informazione a Sviluppo Campania di ogni inadempimento di tale Proposta di Accordo di Portafoglio, specificando anche la natura dell'inadempimento;
- (b) informare Sviluppo Campania di ogni proposta di modifica della Proposta di Accordo di Portafoglio, al fine di richiedere il preventivo consenso a concludere tale modifica.

7.4. Il Finanziatore dovrà trasmettere agli indirizzi di cui al successivo articolo 15, le informative e le reportistiche qui previste in formato cartaceo ed elettronico.

ART. 8.- ATTIVITÀ PROMOZIONALI E PUBBLICITÀ

Durante il Periodo di *Ramp-Up*, il Finanziatore dovrà procedere ad effettuare le attività promozionali e di pubblicità ed in particolare:

- (a) informativa generalizzata alle imprese (circolari, newsletter, sito internet, convegni territoriali congiunti con il Confidi);
- (b) selezione di imprese già finanziate in passato per investimenti, con finanziamenti estinti o in fase di estinzione, potendo così svolgere una preventiva verifica circa la potenziale finanziabilità in base al profilo di rischio;
- (c) contatto diretto con le imprese selezionate.

TITOLO III: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Finanziatore è tenuto a sottoporre la propria attività ai processi valutativi e ai controlli predisposti da Sviluppo Campania per verificare l'esecuzione del presente Accordo e il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'Avviso.

Sviluppo Campania e/o la Regione Campania svolgeranno controlli e verifiche costanti sulle attività poste in essere dal Finanziatore in esecuzione del presente Accordo, acquisendo ogni informazione utile a rilevare il rispetto degli standard prestazionali e organizzativi definiti e l'adempimento degli impegni e obblighi ivi previsti.

ART.10 - STRUTTURE E RISORSE UMANE IMPEGNATE

Per l'esecuzione delle attività e l'adempimento degli obblighi scaturenti (direttamente e indirettamente) dal presente Accordo e di qualsiasi altro documento in attuazione dello stesso, il Finanziatore provvede con le strutture e le risorse umane qualificate. In relazione alle risorse umane impegnate nell'esercizio delle attività di cui all'Avviso e al presente Accordo, il Finanziatore è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dalla normativa vigente sia contrattuale, che fiscale, tributario, previdenziale ed assicurativo.

ART. 11 - DURATA

11.1. Fatte salve le cause di risoluzione anticipata e/o di inefficacia previste negli articoli che seguono, ovvero prescritte dalle disposizioni di legge applicabili, il presente Accordo scadrà il 31/12/2025.

11.2. Qualora alla data di scadenza sussistano Finanziamenti in fase di contenzioso ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in *default* ovvero sussistano Finanziamenti *in default*, il presente Accordo conserverà la propria efficacia sino alla loro totale estinzione ovvero all'esaurimento delle, ovvero rinuncia alle, relative procedure di recupero. In tali casi, resta inteso che l'entità del *Cash Collateral Junior* a copertura della *Tranche Junior* verrà ridotta all'ammontare complessivo del valore nominale dei Finanziamenti in fase di contenzioso ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in *default* ovvero dei Finanziamenti *in default*: tale valore verrà calcolato alla data di scadenza indicata all'articolo che precede, e di volta in volta aggiornato successivamente alla stessa, anche a seguito di eventuali recuperi.

ART. 12 - RISOLUZIONE, RECESSO E ALTRI RIMEDI

12.1. Sviluppo Campania si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo in caso di grave ritardo, grave inadempimento o grave irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del

Finanziatore. Sviluppo Campania potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- (a) sopravvenuta insussistenza da parte del Finanziatore dei requisiti indicati in sede di gara e sussistenti al momento della stipula del presente Accordo;
- (b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7 del presente Accordo;
- (c) esistenza di una procedura concorsuale, di liquidazione o di ristrutturazione del Finanziatore;
- (d) cessione parziale o totale degli obblighi e/o dei diritti derivanti dal presente Accordo, senza il preventivo consenso scritto di Sviluppo Campania;
- (e) ingiustificata cessazione o sospensione, non dipendenti da causa di forza maggiore, da parte del Finanziatore, di tutti o parte degli obblighi del presente Accordo.

La risoluzione del presente Accordo, nei casi sopradetti, sarà comunicata da Sviluppo Campania al Finanziatore mediante lettera raccomandata e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

12.2 In qualsiasi caso di recesso o risoluzione, il presente Accordo conserverà efficacia per i Finanziamenti *in default* alla data di recesso o risoluzione sino alla loro totale estinzione, fermo restando quanto previsto all'articolo 12.2 del presente Accordo.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ

Il Finanziatore solleva Sviluppo Campania da ogni responsabilità e terrà indenne quest'ultima da ogni pretesa, azione di risarcimento, spesa e/o costo per qualsiasi ragione e titolo connessa e/o derivante dall'esecuzione del presente Accordo da parte del Finanziatore e dalla realizzazione delle attività qui previste. Pertanto, il Finanziatore sarà l'unico obbligato al risarcimento dei danni sopportati da terzi per azioni od omissioni imputabili allo stesso Finanziatore (e/o agli operatori da questa impiegati), anche se riferite a profili attuativi del presente Accordo.

ART. 14 - REGIME DEGLI AIUTI

14.1. L'intervento del Fondo per i finanziamenti di cui al punto 6 è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1407/12 del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore (*"de minimis"*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 n. L/352/1.

14.2. L'elemento di aiuto, determinato in termini di ESL, è calcolato secondo le "Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (aiuto di Stato N. 182/2010), utilizzando la formula per il calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

14.3. Per ciascun *soggetto beneficiario finale*, l'intensità di aiuto è determinata ai sensi dell'articolo 14.2 del presente Accordo, nel rispetto della intensità massima di aiuto prevista nel Regolamento (CE) di cui all'art. 14.1 del presente Accordo.

ART. 15 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione e/o informazione da effettuarsi in relazione al presente Accordo dovrà effettuarsi per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente anticipata via fax ovvero tramite posta certificata (eventualmente anche senza firma digitale), e prenderà efficacia dalla ricezione della lettera stessa agli indirizzi di seguito indicati, ovvero al diverso indirizzo comunicato da ciascuna delle Parti con le modalità indicate dal presente articolo:

- (i) se a Sviluppo Campania: [•];
- (ii) se al Finanziatore: [•].

ART. 16 - RISERVATEZZA

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del presente Accordo; resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia

necessaria per l'esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna Parte con il presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto:

- (i) di operare con la qualifica di Titolare del trattamento ex art. 28 del d.lgs. 196/2003 dei dati personali oggetto del contratto in essere, nel rispetto di ogni prescrizione contenuta nel D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e tenendo conto dei provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- (ii) di adottare le misure di sicurezza previste dagli artt. 31-36 del D.lgs. 196/2003 ed in particolare di aver predisposto il Documento programmatico per la sicurezza ai sensi della regola 19 del Disciplinare Tecnico Allegato B del D.lgs. n. 196/2003.

ART. 17 - VARIE

Qualsiasi modifica o variazione al presente Accordo dovrà risultare da un atto scritto firmato da entrambe le Parti.

Il presente Accordo, unitamente ai relativi Allegati, costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera e annulla ogni altra eventuale precedente comunicazione e offerta. Ove una qualunque disposizione del presente Accordo risulti invalida o inefficace, essa sarà priva di effetti senza per questo inficiare le restanti disposizioni dell'Accordo medesimo.

In relazione a tale eventualità, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede disposizioni sostitutive che siano valide e raggiungano per quanto possibile i medesimi effetti, anche economici, delle disposizioni risultate invalide o inefficaci.

Il complesso di obblighi ed oneri a carico del Finanziatore esplicitati nel presente Accordo non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali e, pertanto, ove si rendesse necessario per il Finanziatore far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dello stesso.

E' fatto divieto al Finanziatore di cedere, in tutto o in parte, gli obblighi e/o i diritti derivanti dal presente Accordo e di affidare, a qualsiasi titolo, anche solo in parte, le attività di cui al presente Accordo.

Le Parti riconoscono che le attività previste nel presente Accordo necessitano, per loro natura, di una costante e fattiva cooperazione in buona fede tra le stesse e si impegnano a scambiarsi ogni comunicazione, documento e/o, informazioni necessarie e/o utili a tali fini.

ART. 18 - TASSE, COSTI E SPESE

Qualsivoglia costo, imposta, tassa o onere direttamente derivante dal presente Accordo o comunque connesso all'esecuzione dello stesso sostenuto è versato dal Finanziatore.

Le spese, competenze e tasse relative alla registrazione del presente Accordo in caso d'uso saranno a carico della parte che intende produrre il documento.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente Accordo o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Per Sviluppo Campania

Per Finanziatore



Allegati allo schema di Accordo Convenzionale Sviluppo Campania - Finanziatore

Allegato 4A: Avviso

Allegato 4B: Proposta di Accordo di Portafoglio

Allegato 4C: Contratto di Pegno

Allegato 4D: Modello di Comunicazione di Costituzione del Portafoglio



FONDO ROTATIVO PER LO SVILUPPO DELLE PMI CAMPANE- MISURA “TRANCHED COVER”

**ALLEGATO 4A
DELLO SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE Sviluppo Campania - Finanziatore**

AVVISO

(v. Avviso)



FONDO ROTATIVO PER LO SVILUPPO DELLE PMI CAMPANE- MISURA “TRANCHED COVER”

**ALLEGATO 4B
DELLO SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE Sviluppo Campania - Finanziatore**

PROPOSTA DI ACCORDO DI PORTAFOGLIO

(v. Allegato 3 dell’Avviso Proposta di Accordo di Portafoglio)

FONDO ROTATIVO PER LO SVILUPPO DELLE PMI CAMPANE- MISURA "TRANCHED COVER"

ALLEGATO 4C DELLO SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE Sviluppo Campania - Finanziatore

CONTRATTO DI PEGNO

(Esente da imposta di registro, imposta di bollo, etc. ai sensi dell'art. 15 del DPR 2910911973 n. 601)

Il presente Contratto di Pegno è stipulato a [•], in data [•],

TRA

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A., con sede legale in [•], capitale sociale pari a euro [•], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [•] (di seguito, "**Sviluppo Campania**" o il "**Costituente**") per il quale interviene [•];

E

FINANZIATORE [•], con sede legale in [•], Via [•], capitale sociale pari a euro [•], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [•], [•] (di seguito, il "**Finanziatore**") per la quale interviene [•].

Sviluppo Campania e il Finanziatore sono in seguito congiuntamente denominati le "**Parti**".

PREMESSO CHE

A) La Giunta Regionale della Campania, con la Deliberazione n. 378 del 24/09/2013, ha inteso adottare misure di sostegno al tessuto produttivo, alla luce della congiuntura economica, stanziando 100 Meuro sul POR FESR 2007-2013, quale dotazione di un Fondo Rotativo per lo sviluppo delle PMI Campane coerente all' Obiettivo Operativo 2.4 - Credito e Finanza Innovativa - "Migliorare la capacità di accesso e alla finanza per l'impresa per gli operatori economici presenti sul territorio regionale" - azione b. Il Fondo è stato costituito con il D.D. n. 298 del 24/12/2013 della DG "Sviluppo Economico e Attività Produttive" della Regione Campania, la cui gestione è stata affidata a Sviluppo Campania, società in house della Regione. Nell'ambito delle iniziative finalizzate a facilitare l'accesso al credito è stata istituita la Misura "Tranched Cover" che, con uno stanziamento di 18.000.000 di euro, prevede la costituzione di garanzie a copertura delle perdite registrate sulle tranches junior di portafogli segmentati di affidamenti (di seguito definite "Tranched cover"), finalizzate ad agevolare l'accesso al credito da parte di micro, piccole o medie imprese.

B) Per le finalità di cui sopra, Sviluppo Campania ha emanato un Avviso allegato al presente Accordo (Allegato 4A), pubblicato sul BURC n..... del , che è parte integrante del presente Accordo.

C) Il Finanziatore ha presentato una Domanda di Partecipazione (come di seguito definita) corredata della documentazione indicata nell'Avviso.

D) In data [•] Sviluppo Campania ha concluso con il Finanziatore l'Accordo convenzionale secondo quanto previsto nell'Avviso.

E) In data [•], Finanziatore ha inviato a Sviluppo Campania le Comunicazioni di Costituzione del Portafoglio di cui all'Accordo Convenzionale, comunicando l'avvenuta concessione dei finanziamenti di cui all'Allegato 4C.1 "**Finanziamenti**", per un importo complessivo in linea capitale pari ad euro [•].

F) Il Confidi ha costituito a favore del Finanziatore l'eventuale *Cash Collateral Mezzanine* a copertura delle Perdite registrate sull'eventuale *Tranche Mezzanine* del Portafoglio.

G) Le Parti, mediante la sottoscrizione del presente contratto, intendono costituire il pegno secondo quanto previsto nell'Avviso e nell'Accordo Convenzionale.

TUTTO CIÒ PREMESSO, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

1. DEFINIZIONI

1.1. I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nel presente Contratto dovranno essere interpretati con il significato a essi attribuito nell'Avviso;

1.2. Oltre a quanto previsto al precedente articolo, ai fini del presente Contratto di pegno, i seguenti termini avranno, sia al singolare sia al plurale, il seguente significato:

"Comunicazione di Addebito o Accredito" indica la comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato 4C.2 inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell'articolo 7.1.2;

"Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione" indica la comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato 4C.3, inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell'articolo 7.1.3;

"Comunicazione di Escussione" indica la comunicazione avente i contenuti di cui all'Allegato 4C.4, inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell'articolo 7.1.1;

"Perdita" indica, in relazione a un Finanziamento in *default* ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) 575/2013 la "perdita attesa" o "EL", calcolata sulla base di un procedimento valutativo che tenga conto dei criteri di valutazione di cui alla Circolare della Banca d'Italia 285/2013.

2. COSTITUZIONE DEL PEGNO

2.1. Il Costituente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1851 del codice civile e del D.lgs. 2 maggio 2004 n. 170, costituisce irrevocabilmente in pegno in favore del Finanziatore, la somma di euro [•] (il "*Cash Collateral Junior*"), depositata sul conto corrente IBAN [] aperto presso il Finanziatore.

2.2. E' onere del Finanziatore effettuare le registrazioni di cui all'articolo 2 del D.lgs. 2 maggio 2004 n. 170.

2.3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2791 del codice civile, gli interessi prodotti dal denaro costituito in pegno ai sensi dell'articolo 2.1 non saranno oggetto del *Cash Collateral Junior* e saranno corrisposti a Sviluppo Campania con cadenza semestrale e, comunque, alla data di liberazione del presente pegno.

2.4. Sviluppo Campania non può in alcun modo disporre delle somme costituite in pegno ai sensi del presente Contratto fino alla loro liberazione, nei termini di legge, da parte del Finanziatore.

3. OBBLIGAZIONI GARANTITE

3.1. Il presente pegno garantisce il pagamento dell'80% di ciascuna Perdita registrata dal Finanziatore con riguardo a tutti i crediti derivanti dai Finanziamenti di cui all'Allegato 4C.1 (comprensivi di capitale e interessi, nonché di ogni onere commissione o spesa dovuti ai sensi del relativo titolo).

3.2. Il presente pegno è indivisibile ex art. 2799 codice civile.

4. ESCUSSIONE DEL PEGNO

4.1. Il pegno potrà essere escusso dal Finanziatore con riferimento a ciascun Finanziamento, a seguito di inadempimento da parte dell'impresa e successivamente alla declassazione e inserimento del Finanziamento (secondo le procedure del Finanziatore) quale Finanziamento in *default* (come definito nell'Avviso), e purché tale inadempimento, o comunque fatto che ha dato luogo alla declassazione, e tale declassazione si siano verificati successivamente alla data del presente contratto.

4.2. Il Finanziatore procederà all'escussione del pegno, entro 24 mesi dalla data in cui il Finanziamento viene classificato come Finanziamento in *default*, prelevando dal *Cash Collateral Junior* per un importo corrispondente all'80% della Perdita subita su ciascun Finanziamento, come di volta in volta stimata. Il Finanziatore accrediterà o addebiterà ulteriormente il *Cash Collateral Junior*, nella proporzione di cui sopra, in funzione dell'aggiornamento dell'importo della Perdita.

4.3. Successivamente ai prelievi di cui sopra e non necessariamente entro il termine di cui all'articolo 4.2, conformemente alle proprie procedure interne di riscossione dei crediti, il Finanziatore dovrà pervenire al definitivo computo di una Perdita, cristallizzando l'importo della medesima.

Successivamente alla definitiva cristallizzazione della Perdita, non si darà luogo ad ulteriori accrediti o addebiti del *Cash Collateral Junior* in relazione al Finanziamento in *default* interessato, restando inteso che il *Cash Collateral Junior* non potrà essere addebitato per una somma superiore all'80% dell'importo definitivo di ciascuna Perdita, e che, pertanto, il restante 20% rimarrà a carico del Finanziatore.

4.4. Prima di procedere alla escussione del pegno, il Finanziatore sarà tenuto a darne comunicazione a Sviluppo Campania mediante l'invio di una Comunicazione di Escussione. Trascorsi 60 giorni dalla data della predetta comunicazione senza che Sviluppo Campania abbia formulato rilievi, il Finanziatore potrà procedere alla escussione del pegno, prelevando le somme ad esso spettanti. A tale riguardo, potranno essere eccepiti al Finanziatore esclusivamente rilievi inerenti alla non veridicità delle dichiarazioni rilasciate o all'inadempimento degli impegni assunti dal Finanziatore ai sensi dell'articolo 6; tali fatti produrranno le conseguenze di cui agli articoli 6.3 o 6.4, a seconda dei casi.

4.5. In nessun caso, invece, i rilievi formulati da Sviluppo Campania potranno avere ad oggetto la contestazione di false o mendaci dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie, ovvero di fatti e comportamenti a queste direttamente imputabili, che non potevano essere a conoscenza del Finanziatore o del Confidi sulla base dello svolgimento delle attività previste dall'Avviso e dall'Accordo Convenzionale.

4.6. Il presente pegno può essere escusso anche parzialmente; a fronte di ciascuna escussione parziale il pegno continuerà comunque a gravare sulle somme residue.

5. PROCEDURE DI RECUPERO

5.1. Prima dell'invio della Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione, il Finanziatore potrà svolgere le procedure di recupero in relazione ai Finanziamenti in *default* in autonomia e conformemente alle proprie procedure interne di riscossione dei crediti. Le somme così recuperate saranno destinate alla ricostituzione del *Cash Collateral Junior* e a ripianare le Perdite subite dal Finanziatore, nella proporzione di cui all'articolo 4.3.

5.2. Una volta che il Finanziatore sia pervenuto alla cristallizzazione della Perdita relativa a un Finanziamento in *default*, secondo quanto previsto all'articolo 4.3, e ricevuta la Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione secondo quanto previsto dall'articolo 7.1.3, Sviluppo Campania potrà richiedere al Finanziatore di esercitare, nell'interesse di Sviluppo Campania, ulteriori azioni di recupero contro l'impresa inadempiente.

5.3. Le azioni di recupero di cui al precedente paragrafo 5.2 potranno prevedere: (a) che il Finanziatore continui ad esercitare le azioni di recupero in proprio nome, ma nell'interesse di Sviluppo Campania o (b) che Sviluppo Campania si surroghi nei diritti del Finanziatore in relazione al/ai Finanziamento/i in *default* e che il Finanziatore eserciti le azioni di recupero in nome e per conto di Sviluppo Campania. Le somme recuperate dal Finanziatore a seguito delle procedure esperite nell'interesse di Sviluppo Campania spetteranno interamente a quest'ultima.

6. DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL FINANZIATORE

6.1. Il Finanziatore dichiara a Sviluppo Campania quanto segue:

6.1.1. i criteri di concessione dei Finanziamenti di cui all'Avviso sono stati interamente rispettati;

6.1.2. ai Finanziamenti sono state applicate condizioni economiche non meno favorevoli rispetto a quelle indicate nella Proposta di Accordo di Portafoglio;

6.1.3. il Contratto di Pegno concluso con il Confidi in relazione all'eventuale *Cash Collateral Mezzanine* ha (i) le caratteristiche previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 per le garanzie *tranché cover* e (ii) termini di costituzione, revocabilità ed escussione, ovvero, equivalenti a quelli di cui al presente Contratto;

6.1.4. il pegno costituito ai sensi del precedente paragrafo è valido ed efficace;

6.1.5. i Contratti che regolano i finanziamenti non contengono clausole che prevedano la risoluzione

degli stessi nel caso in cui il pegno sul *Cash Collateral Junior* venga meno;

6.1.6. la Garanzia Personale *Mezzanine* ha le caratteristiche previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013;

6.1.7. la Garanzia Personale *Mezzanine* rilasciata ai sensi del precedente paragrafo è valida ed efficace;

6.1.8. i Contratti che regolano i finanziamenti non contengono clausole che prevedano la risoluzione degli stessi nel caso in cui la Garanzia Personale *Mezzanine* venga meno.

6.2. Il Finanziatore si impegna verso Sviluppo Campania a:

6.2.1 procedere all'escussione del presente pegno nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 4;

6.2.2 condurre le procedure di recupero svolte nell'interesse o per conto di Sviluppo Campania seguendo le disposizioni di cui agli articoli 5.2 e ss.;

6.2.3 liberare il pegno costituito sull'eventuale *Cash Collateral Mezzanine* soltanto a condizione che (a) il *Cash Collateral Junior* sia stato liberato effettivamente e in aggiunta (b) nei medesimi casi, ovvero, in cui possa essere liberato il *Cash Collateral Junior* ai sensi del presente Contratto e quindi nel caso di estinzione delle obbligazioni garantite dal pegno costituito sul *Cash Collateral Mezzanine*, e comunque nel rispetto delle disposizioni e dei principi rilevanti di cui all'Avviso e all'Accordo Convenzionale;

6.2.4 non concordare modifiche al pegno costituito sull'eventuale *Cash Collateral Mezzanine* che risultino in una alterazione dei suoi termini tale da contraddire i principi stabiliti dall'Accordo Convenzionale e dall'Avviso;

6.2.5 liberare la Garanzia Personale *Mezzanine* soltanto a condizione che (a) il *Cash Collateral Junior* sia stato liberato effettivamente e in aggiunta (b) nei medesimi casi, ovvero, in cui possa essere liberato il *Cash Collateral Junior* ai sensi del presente contratto e quindi nel caso di estinzione delle obbligazioni garantite dalla Garanzia Personale *Mezzanine*, e comunque nel rispetto delle disposizioni e dei principi rilevanti di cui all'Avviso e all'Accordo Convenzionale;

6.2.6 non concordare modifiche alla Garanzia Personale *Mezzanine* che risultino in una alterazione dei suoi termini tale da contraddire i principi stabiliti dall'Accordo Convenzionale e dall'Avviso;

6.3. Fermi restando i rimedi di legge, la non veridicità di una delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 6.1.1 e 6.1.2 con riferimento a un qualsiasi Finanziamento sarà causa di inefficacia della garanzia, a valere sul *Cash Collateral Junior*, in relazione a tale specifico Finanziamento.

6.4. Fermi restando i rimedi di legge, la non veridicità di una delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 6.1.3 e 6.1.4 o la violazione degli impegni di cui al paragrafo 6.2. sarà causa di inefficacia del pegno costituito ai sensi del presente Contratto a valere sull'intero importo del *Cash Collateral Junior*.

7. ULTERIORI IMPEGNI DEL FINANZIATORE

7.1. Il Finanziatore si impegna nei confronti di Sviluppo Campania a:

7.1.1. informare Sviluppo Campania della volontà di iniziare un procedimento di escussione, ai sensi dell'articolo 4.4, mediante l'invio di una Comunicazione di Escussione;

7.1.2. informare Sviluppo Campania di ciascun addebito o accredito a titolo provvisorio del *Cash Collateral Junior* ai sensi dell'articolo 4.2, mediante l'invio di una Comunicazione di Addebito o Accredito;

7.1.3. informare Sviluppo Campania del definitivo computo di ciascuna Perdita ai sensi dell'articolo 4.3, mediante invio di una Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione;

7.1.4. inviare con cadenza semestrale un resoconto a Sviluppo Campania concernente la previsione di perdita calcolata secondo i criteri IAS/IFRS a partire dall'avvio delle procedure di recupero dei Finanziamenti in *default* svolte per proprio conto e in nome o per conto di Sviluppo Campania;

7.1.5. comunicare a Sviluppo Campania gli estremi di società terze incaricate del recupero dei crediti;

7.1.6. promuovere, anche nell'interesse di Sviluppo Campania ogni iniziativa e/o azione nei confronti delle imprese inadempienti per il recupero dei crediti derivanti dal Finanziamento in relazione al quale è stata escusso il *Cash Collateral Junior*;

7.1.7. comunicare a Sviluppo Campania le situazioni di conflitto di interessi eventualmente sorte in relazione allo svolgimento delle procedure di recupero per conto dell'operazione o in nome o per conto di Sviluppo Campania;

7.1.8. comunicare a Sviluppo Campania qualsiasi altra informazione che possa essere utile o opportuna per l'esecuzione del presente Contratto;

7.1.9. successivamente all'eventuale surroga di Sviluppo Campania nei diritti vantati dal Finanziatore nei confronti delle imprese inadempienti, far pervenire a Sviluppo Campania tutta la documentazione relativa al Finanziamento in *default* oggetto di surroga, inclusi tutti gli atti stragiudiziali o giudiziali compiuti dal Finanziatore nell'espletamento delle procedure di recupero. Qualora Sviluppo Campania (anche a seguito dell'esercizio del diritto di surroga) richieda al Finanziatore di proseguire le azioni di recupero in nome e per conto, o comunque nell'interesse, di Sviluppo Campania, il Finanziatore dovrà inviare a Sviluppo Campania: (a) la documentazione di cui al periodo precedente del presente paragrafo e, inoltre, (b) aggiornamenti concernenti l'espletamento di dette attività di recupero dei Finanziamenti in *default*, al verificarsi di ciascun evento concernente le medesime.

8. EFFICACIA

8.1. Il presente pegno produrrà effetti fino al soddisfacimento delle obbligazioni garantite, o al termine o rinuncia da parte del Finanziatore e di Sviluppo Campania delle procedure di recupero di cui all'articolo 5 ovvero allo scadere dell'Accordo Convenzionale.

8.2. In deroga a quanto sopra, le parti concordano che, allo scadere dell'Accordo Convenzionale, qualora dovessero risultare in essere Finanziamenti in fase di contenzioso, ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in *default* ovvero sussistano Finanziamenti in *default* il presente pegno conserverà la propria efficacia sino alla loro totale estinzione, ovvero all'esaurimento delle, ovvero rinuncia alle, relative procedure di recupero. In tali casi, resta inteso che l'entità del *Cash Collateral Junior* a copertura della *Tranche Junior* verrà ridotta all'ammontare complessivo del valore nominale dei finanziamenti in fase di contenzioso ma non ancora qualificati quali finanziamenti in *default* ovvero dei finanziamenti in *default*: tale valore verrà calcolato alla data di scadenza dell'Accordo Convenzionale, e di volta in volta aggiornato successivamente alla stessa, anche a seguito di eventuali recuperi.

9. SPESE

9.1. Gli oneri e le spese connesse alla stipula del presente contratto sono a carico del Finanziatore.

9.2. Il presente Contratto rientra nel regime di esenzione da imposta di registro, imposta di bollo e imposta ipotecaria di cui agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29.9.1973, n. 601, trattandosi di pegno a garanzia di finanziamenti bancari aventi durata superiore a 18 mesi, come espressamente sopra indicato.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla medesima.

10.2. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, efficacia, validità, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Tribunale di Napoli. Sono comunque ferme le competenze stabilite dal codice di rito per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.

DATA

Per Sviluppo Campania S.p.A.

Per Finanziatore

Allegato 4C.1 del Contratto di Pegno Finanziamenti

Elenco dei finanziamenti che costituiscono il portafoglio

Numero Direzione Generale (NDG)	Ragione sociale e Codice fiscale	N. iscrizione Registro impresa	Importo del finanziamento (€)	Finalità del finanziamento

* * *

Allegato 4C.2 del Contratto di Pegno Comunicazione di addebito o accredito

Spett.le
Sviluppo Campania S.p.A.
Area ASI Marcianise Sud
81025 - Marcianise (CE)

Oggetto: Comunicazione di Addebito o Accredito ai sensi del Contratto di pegno sottoscritto in data [•]

Egregi Signori,

Facciamo riferimento all'Articolo 7.1.2 del Contratto di pegno tra noi concluso in data [•] (il "Contratto"). I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente offerta avranno il significato ad essi attribuito nel Contratto.

Facciamo inoltre riferimento alla nostra Comunicazione di Escussione datata [•] con cui Vi abbiamo edotti del fatto che con riferimento ai crediti derivanti dal Contratto di finanziamento concluso da noi in data [•] con l'Impresa [•] [a rogito del notaio [•]], si è verificato un *default* come meglio descritto in tale comunicazione.

Con la presente vogliamo informarVi del fatto che, conseguentemente, la Perdita stimata alla data del [•] è pari ad euro [•] [ed è inferiore/superiore a quella stimata nella Comunicazione di Addebito o Accredito datata [•] di euro [•]]; il conto è quindi stato [addebitato/accredito] di un importo pari ad euro [•]

Cordiali saluti.

[•]

**Allegato 4C.3 del Contratto di pegno
Comunicazione di avvenuta definizione della posizione**

Spett.le
Sviluppo Campania S.p.A.
Area ASI Marcianise Sud
81025 - Marcianise (CE)

Oggetto: Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione ai sensi del Contratto di pegno sottoscritto in data [•]

Egregi Signori,

Facciamo riferimento all'Articolo [•] del Contratto di pegno (il "Contratto") tra noi concluso in data [•] e, in particolare, al Contratto di finanziamento concluso da noi in data [•] con l'impresa [•] [a rogito del notaio [•] ("Contratto di Finanziamento")].

I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente comunicazione avranno il significato ad essi attribuito nel Contratto di Pegno.

Facendo seguito alla nostra Comunicazione di Escussione datata [•] ed alla Comunicazione di Addebito o Accredito datata [•], Vi comunichiamo che le Perdite registrate con riferimento al Contratto di Finanziamento sono state definitivamente contabilizzate e cristallizzate.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, Vi comunichiamo che non daremo corso ad ulteriori accrediti e/o addebiti a valere sul *Cash Collateral Junior* in relazione al Contratto di Finanziamento in oggetto.

Cordiali saluti

[•]

**Allegato 4C.4 del Contratto di Pegno
Comunicazione di escussione**

Informazioni e dati da trasmettere a Sviluppo Campania in caso di escussione della garanzia:

- Estremi dell'impresa e del finanziamento;
- Importo dell'esposizione dell'impresa beneficiaria per capitale, interessi contrattuali ed interessi di mora, al momento della richiesta di attivazione della garanzia;
- Delibera di concessione e contratto di finanziamento;
- Documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dall'Avviso per la finanziabilità;
- Breve descrizione dell'evento che ha dato origine al *default*;
- Nel caso di escussione a titolo provvisorio del *Cash Collateral Junior*, importo stimato della futura perdita.

FONDO ROTATIVO PER LO SVILUPPO DELLE PMI CAMPANE- MISURA "TRANCHED COVER"

ALLEGATO 4D

DELLO SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE Sviluppo Campania - Finanziatore

MODELLO DI COMUNICAZIONE DI COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO

Spett.le
Sviluppo Campania S.p.A.
Area ASI Marcianise Sud
81025 - Marcianise (CE)

Oggetto: Comunicazione di Costituzione del Portafoglio

Egregi Signori,

Facciamo riferimento:

- 1) all'Avviso emanato da Sviluppo Campania in data[•] (l'Avviso");
- 2) alla Domanda di partecipazione presentata dal Finanziatore scrivente in data [•];
- 3) all'Accordo convenzionale stipulato tra il Finanziatore scrivente e Sviluppo Campania in data [•] .

I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente comunicazione dovranno essere interpretati con il significato ad essi attribuito nell'Avviso e nell'Accordo Convenzionale.

Con la presente, in conformità a quanto previsto nell'Avviso e nell'Accordo Convenzionale, Vi informiamo che è stato costituito un Portafoglio per un ammontare pari a euro [•]. In allegato trovate le informazioni relative al Portafoglio.

Con la presente dichiariamo che:

- a) tutti i Finanziamenti compresi nel Portafoglio rispettano le caratteristiche di cui all'Avviso;
- b) tutte le condizioni indicate nella Proposta di Accordo di Portafoglio sono state rispettate da Finanziatore nell'erogare i finanziamenti;
- c) la Proposta di Accordo di Portafoglio è ancora valida, non è stata modificata e tutti gli obblighi da essa discendenti sono stati rispettati.

[BANCA]

Informazioni e dati da trasmettere unitamente alla Comunicazione di costituzione del Portafoglio

D 1) Anagrafica impresa beneficiaria

- Denominazione e forma giuridica
- Dimensione aziendale
- Indirizzo sede legale e unità operativa interessata dal programma di investimenti
- Codice Fiscale e n. partita IVA
- Telefono, PEC e fax
- Dati sintetici di bilancio.

D 2) Fabbisogno di capitale circolante da finanziare:

D 3) Informazioni sul finanziamento concesso e sul merito di credito dell'impresa beneficiaria

- Importo del finanziamento
- Durata del finanziamento
- Data della delibera di concessione del finanziamento
- Data (effettiva o prevista) di erogazione del finanziamento
- Classe di merito creditizio dell'impresa al momento della concessione del finanziamento
- Condizioni economiche applicate al finanziamento (Spread applicato, comprensivo di tutte le commissioni, nei limiti di quanto indicato all'elemento 1 della Proposta di Accordo di Portafoglio)
- Commissioni di garanzia applicate dal Confidi, se presente, costi di istruttoria, entità di eventuali depositi cauzionali e costo di adesione al Confidi (nei limiti di quanto indicato dal Confidi aggiudicatario all'elemento 2 della Proposta di Accordo di Portafoglio)

D 4) Agevolazione concessa all'impresa

- Intensità agevolativa concessa alla singola impresa, calcolata al momento della concessione del finanziamento applicando la formula riportata all'Avviso.

D 5) Portafoglio di esposizioni creditizie.

- Elenco delle imprese finanziate con indicazione del finanziamento concesso e dell'ammontare complessivo del Portafoglio.
- Qualora il Finanziatore riesca a conseguire, con riferimento al relativo Portafoglio, il trattamento prudenziale indicato dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 per il caso di mitigazione del rischio, punto di stacco e spessore della Tranche junior e della eventuale *Tranche Mezzanine*, determinati applicando l'approccio della formula di vigilanza (*Supervisory Formula Approach*), ovvero tramite certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI). Qualora il Finanziatore non riesca a conseguire, con riferimento al relativo Portafoglio, il trattamento prudenziale indicato dalla Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, nel caso di certificazione del rating da parte di ECAI dovrà presentare idonea documentazione attestante l'incarico conferito ed il conseguente esito.

FONDO ROTATIVO PER LO SVILUPPO DELLE PMI CAMPANE- MISURA "TRANCHED COVER"

ALLEGATO 5

SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE Finanziatore-Confidi

Accordo convenzionale

TRA

FINANZIATORE S.P.A., con sede legale in [...], capitale sociale pari a euro [...], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle imprese di [...] (di seguito "Finanziatore");

E

CONFIDI [...], con sede legale in [...], capitale sociale pari a euro [...] interamente versato, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di [...] numero [...], nonché attualmente iscritta al numero [...] nell'elenco [generale/speciale tenuti presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106/107 del Testo Unico Bancario] (di seguito "Confidi").

Sviluppo Campania e il Confidi vengono di seguito indicati, congiuntamente, anche come le "Parti".

PREMESSO CHE

A) La Giunta Regionale della Campania, con la Deliberazione n. 378 del 24/09/2013, ha inteso adottare misure di sostegno al tessuto produttivo, alla luce della congiuntura economica, stanziando 100 Meuro sul POR FESR 2007-2013, quale dotazione di un Fondo Rotativo per lo sviluppo delle PMI Campane coerente all' Obiettivo Operativo 2.4 - Credito e Finanza Innovativa - "Migliorare la capacità di accesso e alla finanza per l'impresa per gli operatori economici presenti sul territorio regionale" - azione b. Il Fondo è stato costituito con il D.D. n. 298 del 24/12/2013 della DG "Sviluppo Economico e Attività Produttive" della Regione Campania, la cui gestione è stata affidata a Sviluppo Campania, società in house della Regione. Nell'ambito delle iniziative finalizzate a facilitare l'accesso al credito è stata istituita la Misura "Tranched Cover" che, con uno stanziamento di 18.000.000 di euro, prevede la costituzione di garanzie a copertura delle perdite registrate sulle tranches junior di portafogli segmentati di affidamenti (di seguito definite "Tranched cover"), finalizzate ad agevolare l'accesso al credito da parte di micro, piccole o medie imprese.

B) Per le finalità di cui sopra, Sviluppo Campania ha emanato un Avviso allegato al presente Accordo (Allegato 5A), pubblicato sul BURC n..... del, che è parte integrante del presente Accordo.

C) il Finanziatore ha presentato una Domanda di Partecipazione (come di seguito definita) corredata della documentazione indicata nell'Avviso.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue

TITOLO I: CONDIZIONI GENERALI

ART. 1— PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2— LEGGE APPLICABILE

Il presente Accordo è regolato dalla Legge italiana.

ART. 3— DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo, e in coerenza all'Avviso, i seguenti termini avranno, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi di seguito attribuito:

Accordo Convenzionale: indica l'Allegato 4 dell'Avviso.

Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi: indica il presente Accordo.

Aiuto: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Atto di rilascio della Garanzia Personale Mezzanine: indica l'atto, redatto secondo lo schema predisposto dal Finanziatore, in conformità alle caratteristiche previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 258/2013 e con termini di costituzione, revocabilità ed escussione, ovvero, equivalenti a quelli indicati all'Allegato 5B dello Schema di Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi (Contratto di Pegno a garanzia della Tranche Mezzanine), che verrà eventualmente consegnato dal Confidi al Finanziatore, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni, alla Data di Costituzione della Garanzia Mezzanine (Cash Collateral Mezzanine e/o Garanzia Personale Mezzanine), a garanzia della Tranche Mezzanine.

Cash Collateral junior: indica le risorse finanziarie del Fondo che Sviluppo Campania costituirà in pegno a favore del Finanziatore, a copertura delle perdite registrate sulla Tranche junior del Portafoglio.

Cash Collateral Mezzanine: indica le somme che verranno costituite in pegno dal Confidi a favore del Finanziatore, a copertura delle perdite registrate sulla Tranche Mezzanine del Portafoglio.

Comunicazione di Costituzione del Portafoglio: indica le comunicazioni del Finanziatore, redatta secondo il modello allegato all'Accordo Convenzionale -Modello di Comunicazione di Costituzione del Portafoglio- Allegato 4D, che verranno inviate nel corso del Periodo di Ramp-Up, a Sviluppo Campania.

Conto Vincolato Confidi: indica il conto corrente bancario intestato a Confidi e da questo acceso presso il Finanziatore, sul quale verrà depositato il Cash Collateral Mezzanine. Il Conto Vincolato Confidi dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità della presente iniziativa.

Contratto di Pegno: indica il Contratto che sarà stipulato, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni, alla Data di Costituzione del Cash Collateral Junior, tra Sviluppo Campania e il Finanziatore per la costituzione del pegno sul Cash Collateral Junior, secondo lo schema di cui all'Allegato 4C Contratto di Pegno dell'Accordo Convenzionale.

Data di Costituzione del Cash Collateral Junior: indica la data che dovrà cadere entro 60 giorni lavorativi dal momento in cui Sviluppo Campania riceverà le Comunicazioni di Costituzione del Portafoglio, date in cui, subordinatamente al verificarsi delle condizioni indicate nell'Avviso, verrà costituito il Cash Collateral Junior e sottoscritto il Contratto di Pegno.

Contratto di Pegno a garanzia della Tranche Mezzanine: indica il Contratto che sarà eventualmente stipulato, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni, alla Data di Costituzione della Garanzia Mezzanine (Cash Collateral Mezzanine e/o Garanzia Personale Mezzanine), tra Confidi e il Finanziatore per la costituzione del pegno sul Cash Collateral Mezzanine, secondo lo schema di cui all'Allegato 5B dello Schema di Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi, Contratto di Pegno a garanzia dello Tranche Mezzanine, fermo restando che le parti potranno concordare integrazioni o modifiche a tale schema in considerazione di ragioni tecnico operative.

Data di Costituzione della Garanzia Mezzanine (Cash Collateral Mezzanine e/o Garanzia Personale Mezzanine): indica la data di sottoscrizione del Contratto di Pegno e/o del rilascio della Garanzia Personale Mezzanine a garanzia della eventuale Tranche Mezzanine, che dovrà cadere almeno 1 giorno lavorativo antecedente la Data di Costituzione del Cash Collateral Junior.

Fideiussioni: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Finanziamento in default: indica il Finanziamento che, a seguito di inadempimento da parte dell'impresa, sia declassato e inserito (secondo le procedure del Finanziatore) nella sezione di bilancio relativa ai crediti a "sofferenza", "credito ristrutturato" o tra i c.d. "incagli", secondo quanto disposto

dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 ("Matrice dei Conti") del 30/07/2008 e successivi aggiornamenti.

Finanziamenti: indica i finanziamenti concessi alle imprese dal Finanziatore nel rispetto di quanto previsto nell'Avviso e nella Proposta di Accordo di Portafoglio.

Fondo: ha il significato di cui alla Premessa A.

Garanzia Mezzanine: indica la garanzia costituita a copertura delle perdite registrate sulla eventuale *Tranche Mezzanine* del Portafoglio (Pegno sul *Cash Collateral Mezzanine* e/o Garanzie Personale Mezzanine).

Garanzia Personale Mezzanine: indica la garanzia personale che verrà eventualmente rilasciata dal Confidi a favore del Finanziatore, a copertura delle perdite registrate sulla eventuale *Tranche mezzanine* del Portafoglio e che sarà esplicita, incondizionata, irrevocabile, conforme ai requisiti generali stabiliti per gli strumenti di attenuazione del rischio e specifici stabiliti per le garanzie personali (*unfunded*) dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013.

Imprese: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Imprese In Difficoltà: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Domanda di partecipazione: indica la domanda presentata dal Finanziatore a Sviluppo Campania in data [..].

Periodo di Ramp-Up: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Portafoglio: indica l'insieme dei finanziamenti erogati da un medesimo Finanziatore aventi le caratteristiche indicate nell'Avviso e requisiti tali da poter costituire l'oggetto di una cartolarizzazione sintetica ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 così come individuato nella Comunicazione di Costituzione del Portafoglio.

Proposta di Accordo di Portafoglio: indica la proposta sottoscritta dal Finanziatore, originariamente allegata alla relativa Domanda di partecipazione e riportata in allegato all'Accordo Convenzionale Allegato 4B Proposta di Accordo di Portafoglio.

Regolamento de minimis: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Testo Unico Bancario: il Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993.

Tranche Junior: ha il medesimo significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Tranche Mezzanine: ha il medesimo significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Tranche Senior: ha il medesimo significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Garanzia a prima richiesta: una garanzia personale, esplicita, incondizionata, irrevocabile, conforme ai requisiti generali stabiliti per gli strumenti di attenuazione del rischio e specifici stabiliti per le garanzie personali (*unfunded*) dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013.

ART. 4—OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo disciplina i rapporti tra Finanziatore e il Confidi al fine di dare attuazione a quanto previsto nell'Avviso.

ART. 5 — COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO

5.1. Entro il termine del Periodo di *Ramp-Up*, il Finanziatore e il Confidi dovranno fare quanto possibile affinché venga costituito il Portafoglio.

5.2. Lo scambio di informazioni tra Confidi e Finanziatore in merito alle imprese cui erogare Finanziamenti è oggetto di apposita corrispondenza come disciplinato al successivo art. 18.

ART. 6 — COMUNICAZIONE DI COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO

6.1. Il Finanziatore si impegna a comunicare nel corso del Periodo di *Ramp-Up* al Confidi l'invio delle

Comunicazioni di Costituzione del Portafoglio, specificando le informazioni relative al Portafoglio, inclusa la suddivisione del Portafoglio in *Tranche Senior*, *Tranche Mezzanine* e *Tranche Junior*.

TITOLO II: PERIODO DI RAMP-UP

ART. 7 - CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO NEL PERIODO DI RAMP-UP

7.1 il Portafoglio è costituito dall'insieme dei finanziamenti erogati dal Finanziatore nel periodo di *Ramp-up*.

7.2 Ogni finanziamento viene garantito dal attraverso le Fideiussioni di cui all'art. 8.

ART. 8 -CARATTERISTICHE DELLE FIDEIUSSIONI NEL PERIODO DI RAMP-UP

8.1 Durante il Periodo di *Ramp-up*, il Confidi presterà all'atto della concessione di ciascun finanziamento da parte del Finanziatore e a favore di esso, una garanzia consortile a prima richiesta di durata pari alla durata del finanziamento (Fideiussione).

8.2 il Confidi garantisce i finanziamenti concessi a favore delle imprese entro il limite massimo del 6% dell'importo nominale di ciascun Finanziamento a breve e medio-lungo termine.

ART. 9 - FONDO RISCHI

9.1 Nel caso di Garanzia *Mezzanine* costituita, solo o anche, da pegno su pegno sul *Cash Collateral Mezzanine*, i finanziamenti concessi dal Finanziatore a favore delle imprese vengono garantiti mediante la costituzione presso il Finanziatore di un apposito Fondo Rischi monetario da parte del Confidi, di seguito definito "Fondo Rischi".

9.2 Il "Fondo Rischi" è costituito dai depositi del Confidi versati secondo le modalità definite dall'art. 8.2 del presente Accordo e sarà destinato a garanzia del buon fine dei finanziamenti erogati dal Finanziatore.

9.3 La dotazione del "Fondo Rischi" è costituita da somme di denaro e/o da titoli di Stato o titoli di debito emessi da enti pubblici o banche residenti in Paesi dell'Unione Europea o del G20.

9.4 Le somme e i titoli depositati presso il Finanziatore e costituenti il "Fondo Rischi" sono vincolati a favore del Finanziatore stesso, a garanzia dei finanziamenti concessi.

9.5 Il Confidi s'impegna a costituire e a mantenere presso il Finanziatore il "Fondo Rischi", destinato ad essere utilizzato per la copertura di quanto dovuto dal Confidi al Finanziatore a fronte delle perdite definitive accertate sui finanziamenti garantiti.

ART. 10 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

10.1 Il Finanziatore comunica al Confidi il *default* dell'impresa garantita, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fornendo la documentazione dettagliata comprovante l'esposizione complessiva dell'impresa nei confronti del Finanziatore in relazione alla linea di credito garantita.

10.2 Il Finanziatore determina la perdita definitiva accertata e può escutere la Fideiussione del Confidi, mediante comunicazione allo stesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dettagliando gli importi oggetto di escussione.

10.3 In tal caso il Confidi autorizza entro 60 giorni l'addebito del Fondo Rischi, nei limiti massimi previsti dall'art. 8.2 del presente Accordo in favore del Finanziatore.

10.4 il Finanziatore può rifarsi per ciascun finanziamento sulla quota di Fondo Rischi, depositata dal Confidi.

ART. 11- ESTINZIONE DELLE FIDEIUSSIONI AL TERMINE DEL PERIODO DI RAMP-UP

11.1 Alla Data di Costituzione della Garanzia *Mezzanine* (*Cash Collateral Mezzanine* e/o Garanzia Personale *Mezzanine*), le Fideiussioni erogate verranno liberate e saranno sostituite dalla costituzione

in pegno del *Cash Collateral Mezzanine* e/o dal rilascio della Garanzia Personale *Mezzanine* a copertura delle possibili perdite sulla *Tranche Mezzanine* ai sensi di quanto previsto nell'Avviso.

TITOLO III: OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONFIDI

ART. 12— COSTITUZIONE DELLA GARANZIA MEZZANINE

12.1. Successivamente all'invio delle Comunicazioni di Costituzione del Portafoglio da parte del Finanziatore a Sviluppo Campania, alla Data di Costituzione della Garanzia *Mezzanine* (*Cash Collateral Mezzanine* e/o Garanzia Personale *Mezzanine*), il Confidi dovrà:

nel caso di Pegno su *Cash Collateral Mezzanine*,

- (a) aprire presso il Finanziatore il Conto Vincolato Confidi;
- (b) versare in un'unica soluzione su tale Conto Vincolato Confidi il *Cash Collateral Mezzanine*;
- (c) costituire un pegno su tale somme, firmando, con il Finanziatore, un contratto di pegno avente le caratteristiche previste dalla Circolare della Banca d'Italia 285/2013 per le garanzie *tranché cover* e termini di costituzione, revocabilità ed escussione, ovvero, equivalenti a quelli indicati all'Allegato 5B del presente Accordo (*Contratto di Pegno a garanzia della Tranche Mezzanine*);

nel caso invece, di Garanzia Personale *Mezzanine*,

- (d) e/o rilasciare la Garanzia Personale *Mezzanine* avente le caratteristiche previste dalla Circolare della Banca d'Italia 285/2013 e termini di costituzione, revocabilità ed escussione, ovvero, equivalenti a quelli indicati all'Allegato 5C del presente Accordo (*Schema di Garanzia Personale Mezzanine a garanzia della Tranche Mezzanine*), secondo lo schema specificamente richiesto dal Finanziatore.

12.2. Sulle somme depositate sul Conto Vincolato Confidi matureranno interessi pari a [•] secondo quanto indicato nella Proposta di Accordo di Portafoglio; tali interessi non saranno oggetto del *Cash Collateral Mezzanine* e dovranno essere liquidati semestralmente.

12.3. Il pegno costituito sul *Cash Collateral Mezzanine* potrà essere liberato soltanto: (a) a condizione che il *Cash Collateral Junior* sia stato effettivamente liberato e in aggiunta (b) nei medesimi casi, ovvero, in cui possa essere liberato il *Cash Collateral Junior* ai sensi del Contratto di Pegno e quindi nel caso di estinzione delle obbligazioni garantite del pegno costituito sul *Cash Collateral Mezzanine*.

12.4. La Garanzia Personale *Mezzanine* potrà essere liberata soltanto a condizione che (a) il *Cash Collateral Junior* sia stato liberato effettivamente e in aggiunta (b) nei medesimi casi, ovvero, in cui possa essere liberato il *Cash Collateral Junior* ai sensi del presente contratto e quindi nel caso di estinzione delle obbligazioni garantite dalla Garanzia Personale *Mezzanine*, e comunque nel rispetto delle disposizioni e dei principi rilevanti di cui all'Avviso e all'Accordo Convenzionale;

TITOLO IV: OBBLIGHI E ATTI VITA' DEL FINANZIATORE

ART. 13 OBBLIGHI INFORMATIVI

13.1. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ciascun semestre a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Avviso, il Finanziatore dovrà inviare a Confidi un rapporto informativo - durante il periodo di *Ramp-Up* relativo alle Fideiussioni e, terminato il Periodo di *Ramp-Up*, relativo alla Garanzia *Mezzanine* (*Cash Collateral Mezzanine* e/o Garanzia Personale *Mezzanine* - che dia conto in particolare:

- (a) degli estremi di eventuali società terze incaricate del recupero dei crediti;
- (b) delle eventuali escussioni del *Cash Collateral Mezzanine* nonché delle movimentazioni e delle giacenze sul Conto Vincolato Confidi.

13.2. Il Finanziatore dovrà trasmettere le informative e le reportistiche qui previste in formato cartaceo ed elettronico come indicato al successivo art.17.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14— DURATA

14.1 Fatte salve le cause di risoluzione anticipata e/o di inefficacia previste negli articoli che seguono, ovvero prescritte dalle disposizioni di legge applicabili, il presente Accordo scadrà il [•].

14.2. Qualora alla data di scadenza sussistano finanziamenti in fase di contenzioso ma non ancora qualificati quali finanziamenti in *default* ovvero sussistano finanziamenti *in default*, il presente Accordo conserverà la propria efficacia sino alla loro totale estinzione ovvero all'esaurimento delle, ovvero rinuncia alle, relative procedure di recupero. In tali casi, resta inteso che l'entità del *Cash Collateral Junior* a copertura della *Tranche Junior* verrà ridotta all'ammontare complessivo del valore nominale dei finanziamenti in fase di contenzioso ma non ancora qualificati quali finanziamenti in *default* ovvero dei finanziamenti *in default*: tale valore verrà calcolato alla data di scadenza indicata all'articolo che precede, e di volta in volta aggiornato successivamente alla stessa, anche a seguito di eventuali recuperi.

ART. 15 - RISOLUZIONE, RECESSO E ALTRI RIMEDI

15.1. Il Finanziatore si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo in caso di grave ritardo, grave inadempimento o grave irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Confidi. Il Finanziatore potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- (a) sopravvenuta insussistenza da parte del Confidi dei requisiti indicati nell'Avviso e sussistenti al momento della stipula del presente Accordo;
- (b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12 del presente Accordo;
- (c) esistenza di una procedura concorsuale, di liquidazione o di ristrutturazione del Confidi;
- (d) cessione parziale o totale degli obblighi e/o dei diritti derivanti dal presente Accordo;
- (e) ingiustificata cessazione o sospensione, non dipendenti da causa di forza maggiore, da parte del Confidi, di tutti o parte degli obblighi del presente Accordo.

La risoluzione del presente Accordo, nei casi sopradetti, sarà comunicata da Finanziatore al Confidi mediante lettera raccomandata e comporterà tutte le conseguenze di Legge e di Contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

15.2. In qualsiasi caso di recesso o risoluzione, il presente Accordo conserverà efficacia per i finanziamenti *in default* alla data di recesso o risoluzione sino alla loro totale estinzione, fermo restando quanto previsto all'articolo 14.2 del presente Accordo.

ART. 16 - REGIME DEGLI AIUTI

16.1. L'intervento del Fondo per i finanziamenti di cui al punto 6 è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1407/12 del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore "*de minimis*"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 n. L/352/1.

16.2. L'elemento di aiuto, determinato in termini di ESL, è calcolato secondo le "Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (aiuto di Stato N. 182/2010), utilizzando la formula per il calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

16.3. Per ciascun *soggetto beneficiario finale*, l'intensità di aiuto è determinata ai sensi dell'articolo 14.2 del presente Accordo, nel rispetto della intensità massima di aiuto prevista nel Regolamento (CE) di cui all'art. 14.1 del presente Accordo.

ART. 17 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione e/o informazione da effettuarsi in relazione al presente Accordo dovrà effettuarsi per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente anticipata via fax ovvero tramite posta certificata (eventualmente anche senza firma digitale), e prenderà efficacia dalla ricezione della lettera stessa agli indirizzi di seguito indicati, ovvero al diverso indirizzo comunicato da ciascuna delle parti con le modalità indicate dal presente

- (i) se a Finanziatore: [•];
- (ii) se al Confidi: [•].

ART. 18 - RISERVATEZZA

Ciascuna delle parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del presente Accordo; resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l'esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna parte con il presente Accordo.

Le parti si danno reciprocamente atto:

- (i) di operare con la qualifica di Titolare del trattamento ex art. 28 del d.lgs. 196/2003 dei dati personali oggetto del contratto in essere, nel rispetto di ogni prescrizione contenuta nel d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e tenendo conto dei provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- (ii) di adottare le misure di sicurezza previste dagli artt. 31-36 del d.lgs. 196/2003 ed in particolare di aver predisposto il Documento programmatico per la sicurezza ai sensi della regola 19 del Disciplinare Tecnico - Allegato B del D.lgs. n. 196/2003.

ART. 19—VARIE

Qualsiasi modifica o variazione al presente Accordo dovrà risultare da un atto scritto firmato da entrambe le parti.

Il presente Accordo, unitamente ai relativi Allegati, costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le parti in merito al suo oggetto e supera e annulla ogni altra eventuale precedente comunicazione e offerta. Ove una qualunque disposizione del presente Accordo risulti invalida o inefficace, essa sarà priva di effetti senza per questo inficiare le restanti disposizioni dell'Accordo medesimo.

In relazione a tale eventualità, le parti si impegnano a negoziare in buona fede disposizioni sostitutive che siano valide e raggiungano per quanto possibile i medesimi effetti, anche economici, delle disposizioni risultate invalide o inefficaci.

Tutti gli obblighi e gli oneri per la concessione delle Fideiussioni o della Garanzia *Mezzanine* (*Cash Collateral Mezzanine* e/o Garanzia Personale *Mezzanine*) a copertura della *Tranche Mezzanine* debbono intendersi a completo carico del Confidi.

Il complesso di obblighi e oneri a carico del Confidi esplicitati nel presente Accordo non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali e, pertanto, ove si rendesse necessario per il Confidi far fronte ad obblighi e oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dello stesso.

E' fatto divieto al Confidi di cedere, in tutto o in parte, gli obblighi e/o i diritti derivanti dal presente Accordo e di affidare, a qualsiasi titolo, anche solo in parte, le attività di cui al presente Accordo.

Le parti riconoscono che le attività previste nel presente Accordo necessitano, per loro natura, di una costante e fattiva cooperazione in buona fede tra le stesse e si impegnano a scambiarsi ogni comunicazione, documento e/o, informazioni necessarie e/o utili a tali fini.

ART. 20— FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente Accordo o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di [•].

Per il Finanziatore: _____

Per il Confidi: _____

Allegati allo Schema di Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi

Allegato 5A: Avviso

Allegato 5B: Contratto di Pegno a Garanzia della *Tranche Mezzanine*

Allegato 5C: Schema della Garanzia Personale *Mezzanine*



FONDO ROTATIVO PER LO SVILUPPO DELLE PMI CAMPANE- MISURA “TRANCHED COVER”

**ALLEGATO 5A
DELLO SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE Finanziatore - Confidi**

AVVISO

(v. Avviso)

FONDO ROTATIVO PER LO SVILUPPO DELLE PMI CAMPANE- MISURA "TRANCHED COVER"

ALLEGATO 5B DELLO SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE Finanziatore - Confidi

CONTRATTO DI PEGNO A GARANZIA DELLA *TRANCHE MEZZANINE*

(Esente da imposta di registro, imposta di bollo, etc. ai sensi dell'art. 15 del DPR 2910911973 n. 601

Il presente **Contratto di pegno** è stipulato a [•], in data [•],
tra

Confidi [•], con sede legale in [•], capitale sociale pari a euro [•] interamente versato, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di [.] numero [•], nonché attualmente iscritta al numero [•] nell'elenco [generale] [e attualmente iscritta nell'elenco speciale tenuti presso la Banca d'Italia ai sensi, rispettivamente, degli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario] (di seguito "Confidi").

e

Banca [•], con sede legale in [•], Via [•], capitale sociale pari a euro [•], interamente versato, codice fiscale, partita VA e n. di iscrizione al Registro delle imprese di [•],[•] (di seguito, il "Finanziatore") per la quale interviene [•].

Confidi e Finanziatore sono in seguito congiuntamente denominati le "Parti".

PREMESSO CHE

A. La Giunta Regionale della Campania, con la Deliberazione n. 378 del 24/09/2013, ha inteso adottare misure di sostegno al tessuto produttivo, alla luce della congiuntura economica, stanziando 100 Meuro sul POR FESR 2007-2013, quale dotazione di un Fondo Rotativo per lo sviluppo delle PMI Campane coerente all' Obiettivo Operativo 2.4 - Credito e Finanza Innovativa - "Migliorare la capacità di accesso e alla finanza per l'impresa per gli operatori economici presenti sul territorio regionale" - azione b. Il Fondo è stato costituito con il D.D. n. 298 del 24/12/2013 della DG "Sviluppo Economico e Attività Produttive" della Regione Campania, la cui gestione è stata affidata a Sviluppo Campania, società in house della Regione. Nell'ambito delle iniziative finalizzate a facilitare l'accesso al credito è stata istituita la Misura "Tranched Cover" che, con uno stanziamento di 18.000.000 di euro, prevede la costituzione di garanzie a copertura delle perdite registrate sulle tranches junior di portafogli segmentati di affidamenti (di seguito definite "Tranched cover"), finalizzate ad agevolare l'accesso al credito da parte di micro, piccole o medie imprese.

B. Per le finalità di cui sopra, Sviluppo Campania ha emanato un Avviso allegato al presente Accordo (Allegato 5A), pubblicato sul BURC n..... del , che è parte integrante del presente Accordo.

C. il Finanziatore ha presentato una Domanda di Partecipazione (come di seguito definita) corredata della documentazione indicata nell'Avviso.

D. in data [•] Sviluppo Campania ha concluso con il Finanziatore l'accordo convenzionale secondo quanto previsto nell'Avviso.

E. in data [•] il Finanziatore ha concluso con Confidi l'Accordo Convenzionale secondo quanto previsto dall'Avviso.

F. in data [•], Finanziatore ha inviato a Sviluppo Campania le Comunicazioni di Costituzione del

Portafoglio di cui all'Accordo Convenzionale, comunicando l'avvenuta concessione dei finanziamenti individuati all'Allegato 5B.1 "**Finanziamenti**", per un importo complessivo in linea capitale pari ad euro [•].

G. Le parti, mediante la sottoscrizione del presente Contratto, intendono costituire il pegno secondo quanto previsto nell'Avviso, nell'Accordo Convenzionale e nell'Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

1. DEFINIZIONI

1.1. I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nel presente Contratto dovranno essere interpretati con il significato a essi attribuito nell'Avviso;

1.2. Oltre a quanto previsto al precedente articolo, ai fini del presente contratto di pegno, i seguenti termini avranno, sia al singolare sia al plurale, il seguente significato:

"**Comunicazione di Addebito o Accredito**" indica la comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato 5B.2 inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell'articolo 7.1.2;

"**Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione**" indica la comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato 5B.3, inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell'articolo 7.13;

"**Comunicazione di Escussione**" indica la comunicazione avente i contenuti di cui all'Allegato 5B.4, inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell'articolo 7.1.1;

"Perdita" indica, in relazione a un Finanziamento in *default*, la perdita attesa calcolata sulla base di un procedimento valutativo che tenga conto dei criteri di valutazione di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 relativi alla stima del tasso di perdita in caso di *default* delle imprese in relazione alle quali una banca abbia assunto un'esposizione creditizia; l'importo di ciascuna Perdita dovrà essere man mano aggiustato in funzione dell'aggiornamento della valutazione di cui in precedenza; il procedimento di calcolo e contabilizzazione di ciascuna Perdita sarà conforme agli standard procedurali in materia di gestione dei crediti in *default* del Finanziatore.

2. COSTITUZIONE DEL PEGNO

2.1. il Costituente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1851 del codice civile e del D.lgs. 2 maggio 2004 n. 170, costituisce irrevocabilmente in pegno in favore del Finanziatore, la somma di euro [•] (il "*Cash Collateral Mezzanine*"), depositata sul conto corrente IBAN [•] aperto presso il Finanziatore.

2.2. E' onere del Finanziatore effettuare le registrazioni di cui all'articolo 2 del D.lgs. 2 maggio 2004 n. 170.

2.3. in deroga a quanto previsto dall'articolo 2791 del codice civile, gli interessi prodotti dal denaro costituito in pegno ai sensi dell'articolo 2.1 non saranno oggetto del *Cash Collateral Mezzanine* e saranno corrisposti a Confidi con cadenza semestrale e, comunque, alla data di liberazione del presente pegno.

2.4. Confidi non può in alcun modo disporre delle somme costituite in pegno ai sensi del presente Contratto fino alla loro liberazione, nei termini di Legge, da parte del Finanziatore.

3. OBBLIGAZIONI GARANTITE

3.1. Il presente pegno garantisce il pagamento dell'80% di ciascuna Perdita registrata dal Finanziatore con riguardo a tutti i crediti derivanti dai finanziamenti sulla *Tranche Mezzanine* (comprensivi di capitale e interessi, nonché di ogni onere commissione o spesa dovuti ai sensi del relativo titolo).

3.2. Il presente pegno è indivisibile ex art. 2799 codice civile.

4. ESCUSSIONE DEL PEGNO

4.1. Il pegno potrà essere escusso dal Finanziatore con riferimento a ciascun finanziamento, a seguito di inadempimento da parte dell'impresa e successivamente alla declassazione e inserimento del finanziamento (secondo le procedure del Finanziatore) quale finanziamento in *default* (come definito nell'Avviso), e purché tale inadempimento, o comunque fatto che ha dato luogo alla declassazione, e tale declassazione si siano verificati successivamente alla data del presente contratto.

4.2. Il Finanziatore procederà all'escussione del pegno, entro 24 mesi dalla data in cui il finanziamento viene classificato come finanziamento in *default*, prelevando dal *Cash Collateral Mezzanine* per un importo corrispondente all'80% della Perdita subita su ciascun finanziamento, come di volta in volta stimata. Il Finanziatore accrediterà o addebiterà ulteriormente il *Cash Collateral Mezzanine*, nella proporzione di cui sopra, in funzione dell'aggiornamento dell'importo della Perdita.

4.3. Successivamente ai prelievi di cui sopra e non necessariamente entro il termine di cui all'articolo 4.2, conformemente alle proprie procedure interne di riscossione dei crediti, il Finanziatore dovrà pervenire al definitivo computo di una Perdita, cristallizzando l'importo della medesima. Successivamente alla definitiva cristallizzazione della Perdita, non si darà luogo ad ulteriori accrediti o addebiti del *Cash Collateral Mezzanine* in relazione al finanziamento in *default* interessato, restando inteso che la Garanzia *Mezzanine* (*Cash Collateral Mezzanine* e/o Garanzia Personale *Mezzanine*) non potrà essere escussa per una somma superiore all'80% dell'importo definitivo di ciascuna Perdita, e che, pertanto, il restante 20% rimarrà a carico del Finanziatore.

4.4. Prima di procedere alla escussione del pegno, il Finanziatore sarà tenuto a darne comunicazione a Confidi mediante l'invio di una Comunicazione di Escussione. Trascorsi 60 giorni dalla data della predetta comunicazione senza che Confidi abbia formulato rilievi, il Finanziatore potrà procedere alla escussione del pegno, prelevando le somme ad esso spettanti. A tale riguardo, potranno essere eccepiti al Finanziatore esclusivamente rilievi inerenti alla non veridicità delle dichiarazioni rilasciate o all'inadempimento degli impegni assunti dal Finanziatore ai sensi dell'articolo 6; tali fatti produrranno le conseguenze di cui agli articoli 6.3 o 6.4, a seconda dei casi.

4.5. In nessun caso, invece, i rilievi formulati da Confidi potranno avere ad oggetto la contestazione di false o mendaci dichiarazioni rese dalle Imprese beneficiarie, ovvero difatti e comportamenti a queste direttamente imputabili, che non potevano essere a conoscenza del Finanziatore o del Confidi sulla base dello svolgimento delle attività previste dall'Avviso e dall'Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi.

4.6. Il presente pegno può essere escusso anche parzialmente; a fronte di ciascuna escussione parziale il pegno continuerà comunque a gravare sulle somme residue.

5. PROCEDURE DI RECUPERO

5.1. Prima dell'invio della Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione, il Finanziatore potrà svolgere le procedure di recupero in relazione ai Finanziamenti in *default* in autonomia e conformemente alle proprie procedure interne di riscossione dei crediti. Le somme così recuperate saranno destinate alla ricostituzione del *Cash Collateral Mezzanine* e a ripianare le Perdite subite dal Finanziatore, nella proporzione di cui all'articolo 4.3.

5.2. Una volta che il Finanziatore sia pervenuto alla cristallizzazione della Perdita relativa a un Finanziamento in *default*, secondo quanto previsto all'articolo 4.3, e ricevuta la Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione secondo quanto previsto dall'articolo 7.1.3, Confidi potrà richiedere al Finanziatore di esercitare, nell'interesse di Confidi, ulteriori azioni di recupero contro

l'impresa inadempiente.

5.3. Le azioni di recupero di cui al precedente paragrafo 5.2 potranno prevedere: (a) che il Finanziatore continui ad esercitare le azioni di recupero in proprio nome, ma nell'interesse di Confidi o (b) che Confidi si surrogli nei diritti del Finanziatore in relazione al/ai Finanziamento/i in default e che il Finanziatore eserciti le azioni di recupero in nome e per conto di Confidi. Le somme recuperate dal Finanziatore a seguito delle procedure esperite nell'interesse di Confidi spetteranno interamente a quest'ultimo.

6. DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL FINANZIATORE

6.1. Il Finanziatore dichiara a Confidi quanto segue:

6.1.1. sono stati interamente rispettati i criteri di concessione dei finanziamenti di cui all'Avviso

6.1.2. ai finanziamenti sono state applicate condizioni economiche non meno favorevoli rispetto a quelle indicate nella Proposta di Accordo di Portafoglio;

6.1.3. i Contratti che regolano i finanziamenti non contengono clausole che prevedano la risoluzione degli stessi nel caso in cui il pegno sul *Cash Collateral Mezzanine* venga meno.

6.2. il Finanziatore si impegna verso Confidi a:

6.2.1. procedere all'escussione del presente pegno nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 4;

6.2.2. condurre le procedure di recupero svolte nell'interesse o per conto di Confidi seguendo le disposizioni di cui agli articoli 5.2 e Ss.;

6.2.3. liberare il pegno costituito sul *Cash Collateral Mezzanine* soltanto a condizione che (a) il *Cash Collateral Junior* sia stato liberato effettivamente e in aggiunta (b) nei medesimi casi, ovvero, in cui possa essere liberato il *Cash Collateral Junior* ai sensi del presente contratto e quindi nel caso di estinzione delle obbligazioni garantite dalla Garanzia Mezzanine (*Cash Collateral Mezzanine* e/o Garanzia Personale Mezzanine), e comunque nel rispetto delle disposizioni e dei principi rilevanti di cui all'Avviso e all'Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi;

6.2.4. non concordare modifiche al pegno costituito sul *Cash Collateral Mezzanine* che risultino in una alterazione dei suoi termini tale da contraddire i principi stabiliti dall'Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi e dall'Avviso.

6.3. Fermi restando i rimedi di legge, la non veridicità di una delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 con riferimento a un qualsiasi Finanziamento sarà causa di inefficacia della garanzia, a valere sul *Cash Collateral Mezzanine*, in relazione a tale specifico Finanziamento.

6.4. Fermi restando i rimedi di Legge, la violazione degli impegni di cui al paragrafo 6.2. sarà causa di inefficacia del pegno costituito ai sensi del presente contratto a valere sull'intero importo del *Cash Collateral Mezzanine*.

7. ULTERIORI IMPEGNI DEL FINANZIATORE

7.1. Il Finanziatore si impegna nei confronti di Confidi a:

7.1.1. informare Confidi della volontà di iniziare un procedimento di escussione, ai sensi dell'articolo 4.4, mediante l'invio di una Comunicazione di Escussione;

7.1.2. informare Confidi di ciascun addebito o accredito a titolo provvisorio del *Cash Collateral Mezzanine* ai sensi dell'articolo 4.2, mediante l'invio di una Comunicazione di Addebito o Accredito;

7.1.3. informare Confidi del definitivo computo di ciascuna Perdita ai sensi dell'articolo 4.3, mediante invio di una Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione;

7.1.4. inviare con cadenza semestrale un resoconto a Confidi concernente la previsione di perdita calcolata secondo i criteri IAS/IFRS a partire dall'avvio delle procedure di recupero dei Finanziamenti in

default svolte per proprio conto e in nome o per conto di Confidi;

7.1.5. comunicare a Confidi gli estremi di società terze incaricate del recupero dei crediti;

7.1.6. promuovere, anche nell'interesse di Confidi ogni iniziativa e/o azione nei confronti delle Imprese inadempienti per il recupero dei crediti derivanti dal Finanziamento in relazione al quale è stato escusso il *Cash Collateral Mezzanine*;

7.1.7. comunicare a Confidi le situazioni di conflitto di interessi eventualmente sorte in relazione allo svolgimento delle procedure di recupero per conto dell'operazione o in nome o per conto di Confidi;

7.1.8. comunicare a Confidi qualsiasi altra informazione che possa essere utile o opportuna per l'esecuzione del presente contratto;

7.1.9. successivamente all'eventuale surroga di Confidi nei diritti vantati dal Finanziatore nei confronti delle Imprese inadempienti, far pervenire a Confidi tutta la documentazione relativa Finanziamento in *default* oggetto di surroga, inclusi tutti gli atti stragiudiziali o giudiziali compiuti dal Finanziatore nell'espletamento delle procedure di recupero. Qualora Confidi (anche a seguito dell'esercizio del diritto di surroga) richieda al Finanziatore di proseguire le azioni di recupero in nome e per conto, o comunque nell'interesse, di Confidi, il Finanziatore dovrà inviare a Confidi: (a) la documentazione di cui al periodo precedente del presente paragrafo e, inoltre, (b) aggiornamenti concernenti l'espletamento di dette attività di recupero dei Finanziamenti in *default*, al verificarsi di ciascun evento concernente le medesime.

8. EFFICACIA

8.1. Il presente pegno produrrà effetti fino al soddisfacimento delle obbligazioni garantite, o al termine o rinuncia da parte del Finanziatore e di Confidi delle procedure di recupero di cui all'articolo 5 ovvero allo scadere dell'Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi.

8.2. In deroga a quanto sopra, le Parti concordano che, allo scadere dell'Accordo Convenzionale, qualora dovessero risultare in essere Finanziamenti in fase di contenzioso, ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in *default* ovvero sussistano Finanziamenti in *default* il presente pegno conserverà la propria efficacia sino alla loro totale estinzione, ovvero all'esaurimento delle, ovvero rinuncia alle, relative procedure di recupero. In tali casi, resta

inteso che l'entità del *Cash Collateral Mezzanine* a copertura della *Tranche Mezzanine* verrà ridotta all'ammontare complessivo del valore nominale dei Finanziamenti in fase di contenzioso ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in *default* ovvero dei Finanziamenti in *default*: tale valore verrà calcolato alla data di scadenza dell'Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi, e di volta in volta aggiornato successivamente alla stessa, anche a seguito di eventuali recuperi.

9. SPESE

9.1. Gli oneri e le spese connesse alla stipula del presente contratto sono a carico del Finanziatore.

9.2. Il presente contratto rientra nel regime di esenzione da imposta di registro, imposta di bollo e imposta ipotecaria di cui agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29.9.1973, n. 601, trattandosi di pegno a garanzia di finanziamenti bancari aventi durata superiore a 18 mesi, come espressamente sopra indicato.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla medesima.

10.2. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, efficacia, validità, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il

Tribunale di [•]. Sono comunque ferme le competenze stabilite dal codice di rito per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.

Per Confidi

Per Finanziatore

Allegati allo Schema di pegno a garanzia della *Tranche Mezzanine*

Allegato 5B.1: Finanziamenti. Elenco dei finanziamenti che costituiscono il portafoglio

Allegato 5B.2: Comunicazione di Addebito o Accredito

Allegato 5B.3: Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione

Allegato 5B.4: Comunicazione di Escussione

**Allegato 5B.1 del Contratto di Pegno garanzia della Tranche Mezzanine
Finanziamenti**

Elenco dei finanziamenti che costituiscono il portafoglio

Numero Direzione Generale (NDG)	Ragione sociale e Codice fiscale	N. iscrizione Registro impresa	Importo del finanziamento (€)	Finalità del finanziamento

**Allegato 5B.2 del Contratto di Pegno garanzia della Tranche Mezzanine
Comunicazione di addebito o accredito**

Spett.le
Sviluppo Campania S.p.A.
Area ASI Marcianise Sud
81025 - Marcianise (CE)

Oggetto: Comunicazione di Addebito o Accredito ai sensi del contratto di pegno sottoscritto in data [•]

Egregi Signori,

Facciamo riferimento all'Articolo [•] del Contratto di pegno tra noi concluso in data [•] (il "Contratto"). I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente offerta avranno il significato ad essi attribuito nel Contratto.

Facciamo inoltre riferimento alla nostra Comunicazione di Escussione datata [•] con cui Vi abbiamo edotti del fatto che con riferimento ai crediti derivanti dal contratto di finanziamento concluso da noi in data [•] con l'Impresa [•] [a rogito del notaio [•]], si è verificato un *default* come meglio descritto in tale comunicazione.

Con la presente vogliamo informarVi del fatto che, conseguentemente, la Perdita stimata alla data del [•] è pari ad euro [•] [ed è inferiore/superiore a quella stimata nella Comunicazione di Addebito o Accredito datata [•] di euro [•]]; il conto è quindi stato [addebitato/accredito] di un importo pari ad euro [•].

Cordiali saluti.

**Allegato 5B.3 del Contratto di Pegno garanzia della Tranche Mezzanine
Comunicazione di avvenuta definizione della posizione**

Spett.le
Sviluppo Campania S.p.A.
Area ASI Marcianise Sud
81025 - Marcianise (CE)

Oggetto: Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione ai sensi del contratto di pegno sottoscritto in data [•]

Egregi Signori,

Facciamo riferimento all'Articolo [.] del Contratto di pegno (il "Contratto") tra noi concluso in data [•] e, in particolare, al contratto di finanziamento concluso da noi in data [•] con l'Impresa [•] [a rogito del notaio [•] (il "Contratto di Finanziamento")].

I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente comunicazione avranno il significato ad essi attribuito nel Contratto di Pegno.

Facendo seguito alla nostra Comunicazione di Escussione datata [•] ed alla Comunicazione di Addebito o Accredito datata [•], Vi comunichiamo che le Perdite registrate con riferimento al Contratto di Finanziamento sono state definitivamente contabilizzate e cristallizzate.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, Vi comunichiamo che non daremo corso ad ulteriori accrediti e/o addebiti a valere sul *Cash Collateral Mezzanine* in relazione al Contratto di Finanziamento in oggetto.

Cordiali saluti

[•]

**Allegato 5B.4 del Contratto di Pegno garanzia della Tranche Mezzanine
Comunicazione di escussione**

INFORMAZIONI E DATI DA TRASMETTERE A CONFIDI IN CASO DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

- Estremi dell'impresa e del Finanziamento;
- Importo dell'esposizione dell'impresa beneficiaria per capitale, interessi contrattuali ed interessi di mora, al momento della richiesta di attivazione della garanzia;
- Delibera di concessione e contratto di finanziamento;
- Documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dall'Avviso per la finanziabilità;
- Breve descrizione dell'evento che ha dato origine al *default*;
- Nel caso di escussione a titolo provvisorio del *Cash Collateral Mezzanine*, importo stimato della futura perdita.

FONDO ROTATIVO PER LO SVILUPPO DELLE PMI CAMPANE- MISURA "TRANCHED COVER"
ALLEGATO 5C
DELLO SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE Finanziatore-Confidi

SCHEMA DI GARANZIA PERSONALE MEZZANINE A GARANZIA DELLA TRANCHE MEZZANINE

Confidi [•], con sede legale in [•], capitale sociale pari a euro [•] interamente versato, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di [.] numero [•], nonché attualmente iscritta al numero [•] nell'elenco [generale] [e attualmente iscritta nell'elenco speciale tenuti presso la Banca d'Italia ai sensi, rispettivamente, degli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario] (di seguito "Confidi").

e

Finanziatore [•], con sede legale in [•], Via [•], capitale sociale pari a euro [•], interamente versato, codice fiscale, partita VA e n. di iscrizione al Registro delle imprese di [•],[•] (di seguito, il "Finanziatore") per la quale interviene [•].

Confidi e Finanziatore sono in seguito congiuntamente denominati le "Parti".

PREMESSO CHE

A. La Giunta Regionale della Campania, con la Deliberazione n. 378 del 24/09/2013, ha inteso adottare misure di sostegno al tessuto produttivo, alla luce della congiuntura economica, stanziando 100 Meuro sul POR FESR 2007-2013, quale dotazione di un Fondo Rotativo per lo sviluppo delle PMI Campane coerente all' Obiettivo Operativo 2.4 - Credito e Finanza Innovativa - "Migliorare la capacità di accesso e alla finanza per l'impresa per gli operatori economici presenti sul territorio regionale" - azione b. Il Fondo è stato costituito con il D.D. n. 298 del 24/12/2013 della DG "Sviluppo Economico e Attività Produttive" della Regione Campania, la cui gestione è stata affidata a Sviluppo Campania, società in house della Regione. Nell'ambito delle iniziative finalizzate a facilitare l'accesso al credito è stata istituita la Misura "Tranched Cover" che, con uno stanziamento di 18.000.000 di euro, prevede la costituzione di garanzie a copertura delle perdite registrate sulle tranches junior di portafogli segmentati di affidamenti (di seguito definite "Tranched cover"), finalizzate ad agevolare l'accesso al credito da parte di micro, piccole o medie imprese.

B. Per le finalità di cui sopra, Sviluppo Campania ha emanato un Avviso allegato al presente Accordo (Allegato 5A), pubblicato sul BURC n..... del, che è parte integrante del presente Accordo.

C. il Finanziatore ha presentato una Domanda di Partecipazione (come di seguito definita) corredata della documentazione indicata nell'Avviso.

D. in data [•] Sviluppo Campania ha concluso con il Finanziatore l'accordo convenzionale secondo quanto previsto nell'Avviso.

E. in data [•] il Finanziatore ha concluso con Confidi l'Accordo Convenzionale secondo quanto previsto dall'Avviso.

F. in data [•], Finanziatore ha inviato a Sviluppo Campania le Comunicazioni di Costituzione del Portafoglio di cui all'Accordo Convenzionale, comunicando l'avvenuta concessione dei finanziamenti individuati all'Allegato 5B.1 "Finanziamenti", per un importo complessivo in linea capitale pari ad euro [•].

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

1. DEFINIZIONI

1.1. I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nel presente Contratto dovranno essere interpretati con il significato a essi attribuito nell'Avviso;

1.2. Oltre a quanto previsto al precedente articolo, ai fini del presente contratto di pegno, i seguenti termini avranno, sia al singolare sia al plurale, il seguente significato:

"**Comunicazione relativa alla Perdita Stimata**" indica la comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato 5C.2 inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell'articolo 7.1.2;

"**Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione**" indica la comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato 5C.3, inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell'articolo 7.13;

"**Comunicazione di Escussione**" indica la comunicazione avente i contenuti di cui all'Allegato 5C.4, inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell'articolo 7.1.1;

"Perdita" indica, in relazione a un Finanziamento in *default*, la perdita attesa calcolata sulla base di un procedimento valutativo che tenga conto dei criteri di valutazione di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 relativi alla stima del tasso di perdita in caso di *default* delle imprese in relazione alle quali una banca abbia assunto un'esposizione creditizia; l'importo di ciascuna Perdita dovrà essere man mano aggiustato in funzione dell'aggiornamento della valutazione di cui in precedenza; il procedimento di calcolo e contabilizzazione di ciascuna Perdita sarà conforme agli standard procedurali in materia di gestione dei crediti in *default* del Finanziatore.

2.COSTITUZIONE DELLA GARANZIA

2.1. Il Confidi rilascia a favore del Finanziatore garanzia personale a copertura delle perdite registrate sulla eventuale *Tranche mezzanine* del Portafoglio e che sarà esplicita, incondizionata, irrevocabile, conforme ai requisiti generali stabiliti per gli strumenti di attenuazione del rischio e specifici stabiliti per le garanzie personali (*unfunded*) dalla Circolare della Banca d'Italia n.285/2013.

3. OBBLIGAZIONI GARANTITE

3.1. La presente Garanzia Personale *Mezzanine* garantisce il pagamento dell'80% di ciascuna Perdita registrata dal Finanziatore con riguardo a tutti i crediti derivanti dai Finanziamenti sulla *Tranche Mezzanine* (comprensivi di capitale e interessi, nonché di ogni onere commissione o spesa dovuti ai sensi del relativo titolo).

4. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

4.1. La Garanzia Personale *Mezzanine* potrà essere escussa dal Finanziatore con riferimento a ciascun Finanziamento, a seguito di inadempimento da parte dell'impresa e successivamente alla declassazione e inserimento del Finanziamento (secondo le procedure del Finanziatore) quale Finanziamento in *default* (come definito nell'Avviso), e purché tale inadempimento, o comunque fatto che ha dato luogo alla declassazione, e tale declassazione si siano verificati successivamente alla data del presente contratto.

4.2. Il Finanziatore procederà all'escussione della Garanzia Personale *Mezzanine*, entro 24 mesi dalla data in cui il Finanziamento viene classificato come Finanziamento in *default* per un importo corrispondente all'80% della Perdita subita su ciascun Finanziamento, come di volta in volta stimata. Il Finanziatore escuterà ulteriormente la Garanzia Personale *Mezzanine*, nella proporzione di cui sopra, in funzione dell'aggiornamento dell'importo della Perdita.

4.3. Successivamente alle escussioni di cui sopra e non necessariamente entro il termine di cui all'articolo 4.2, conformemente alle proprie procedure interne di riscossione dei crediti, il Finanziatore dovrà pervenire al definitivo computo di una Perdita, cristallizzando l'importo della medesima. Successivamente alla definitiva cristallizzazione della Perdita, non si darà luogo ad ulteriori escussioni della garanzia personale in relazione al Finanziamento in *default* interessato, restando inteso che la Garanzia *Mezzanine* (*Cash Collateral Mezzanine* e/o Garanzia Personale *Mezzanine*) non potrà essere escussa per una somma superiore all'80% dell'importo definitivo di ciascuna Perdita, e che, pertanto, il restante 20% rimarrà a carico del Finanziatore.

4.4. Prima di procedere alla escussione della Garanzia Personale *Mezzanine*, il Finanziatore sarà tenuto a darne comunicazione a Confidi mediante l'invio di una Comunicazione di Escussione. Trascorsi 60 giorni dalla data della predetta comunicazione senza che Confidi abbia formulato rilievi, il Finanziatore potrà procedere alla escussione della Garanzia Personale *Mezzanine*. A tale riguardo, potranno essere eccepiti al Finanziatore esclusivamente rilievi inerenti alla non veridicità delle dichiarazioni rilasciate o all'inadempimento degli impegni assunti dal Finanziatore ai sensi dell'articolo 6; tali fatti produrranno le conseguenze di cui agli articoli 6.3 o 6.4, a seconda dei casi.

4.5. In nessun caso, invece, i rilievi formulati da Confidi potranno avere ad oggetto la contestazione di false o mendaci dichiarazioni rese dalle Imprese beneficiarie, ovvero difatti e comportamenti a queste direttamente imputabili, che non potevano essere a conoscenza del Finanziatore o del Confidi sulla base dello svolgimento delle attività previste dall'Avviso e dall'Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi.

4.6. La Garanzia Personale *Mezzanine* può essere escussa anche parzialmente; a fronte di ciascuna escussione parziale la garanzia personale resta valida limitatamente alle somme residue.

5. PROCEDURE DI RECUPERO

5.1. Prima dell'invio della Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione, il Finanziatore potrà svolgere le procedure di recupero in relazione ai Finanziamenti in *default* in autonomia e conformemente alle proprie procedure interne di riscossione dei crediti. Le somme così recuperate saranno destinate alla ricostituzione del *Cash Collateral Mezzanine*, o, in mancanza di quest'ultimo, saranno depositate su di un conto corrente vincolato, appositamente costituito, e poi destinate a ripianare le Perdite subite dal Finanziatore, nella proporzione di cui all'articolo 4.3.

5.2. Una volta che il Finanziatore sia pervenuto alla cristallizzazione della Perdita relativa a un Finanziamento in *default*, secondo quanto previsto all'articolo 4.3, e ricevuta la Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione secondo quanto previsto dall'articolo 7.1.3, Confidi potrà richiedere al Finanziatore di esercitare, nell'interesse di Confidi, ulteriori azioni di recupero contro l'impresa inadempiente.

5.3. Le azioni di recupero di cui al precedente paragrafo 5.2 potranno prevedere: (a) che il Finanziatore continui ad esercitare le azioni di recupero in proprio nome, ma nell'interesse di Confidi o (b) che Confidi si surroghi nei diritti del Finanziatore in relazione al/ai Finanziamento/i in *default* e che il Finanziatore eserciti le azioni di recupero in nome e per conto di Confidi. Le somme recuperate dal Finanziatore a seguito delle procedure esperite nell'interesse di Confidi spetteranno interamente a quest'ultimo.

6. DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL FINANZIATORE

6.1. Il Finanziatore dichiara a Confidi quanto segue:

6.1.1. sono stati interamente rispettati i criteri di concessione dei Finanziamenti di cui all'Avviso

6.1.2. ai Finanziamenti sono state applicate condizioni economiche non meno favorevoli rispetto a quelle indicate nella Proposta di Accordo di Portafoglio;

6.1.3. i contratti che regolano i Finanziamenti non contengono clausole che prevedano la risoluzione degli stessi nel caso in cui la Garanzia Personale *Mezzanine* venga meno.

6.2. il Finanziatore si impegna verso Confidi a:

6.2.1. procedere all'escussione della Garanzia Personale *Mezzanine* nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 4; **6.2.2.** condurre le procedure di recupero svolte nell'interesse o per conto di Confidi seguendo le disposizioni di cui agli articoli 5.2 e ss.;

6.2.3. liberare la Garanzia Personale *Mezzanine* soltanto a condizione che (a) il *Cash Collateral Junior* sia stato liberato effettivamente e in aggiunta (b) nei medesimi casi, ovvero, in cui possa

essere liberato il *Cash Collateral Junior* ai sensi del presente contratto e quindi nel caso di estinzione delle obbligazioni garantite dalla Garanzia Mezzanine (*Cash Collateral Mezzanine* e/o Garanzia Personale *Mezzanine*), e comunque nel rispetto delle disposizioni e dei principi rilevanti di cui all'Avviso e all'Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi;

6.2.4. non concordare modifiche alla Garanzia Personale *Mezzanine* che risultino in una alterazione dei suoi termini tale da contraddire i principi stabiliti dall'Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi e dall'Avviso.

6.3. Fermi restando i rimedi di legge, la non veridicità di una delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 con riferimento a un qualsiasi Finanziamento sarà causa di inefficacia della Garanzia Personale *Mezzanine*, in relazione a tale specifico Finanziamento.

6.4. Fermi restando i rimedi di legge, la violazione degli impegni di cui al paragrafo 6.2. sarà causa di inefficacia della intera Garanzia Personale *Mezzanine* rilasciata ai sensi del presente contratto.

7. ULTERIORI IMPEGNI DEL FINANZIATORE

7.1. Il Finanziatore si impegna nei confronti di Confidi a:

7.1.1. informare Confidi della volontà di iniziare un procedimento di escussione, ai sensi dell'articolo 4.4, mediante l'invio di una Comunicazione di Escussione;

7.1.2. informare Confidi di ciascuna escussione della *Garanzia Personale Mezzanine* ai sensi dell'articolo 4.2, mediante l'invio di una Comunicazione relativa alla Perdita Stimata;

7.1.3. informare Confidi del definitivo computo di ciascuna Perdita ai sensi dell'articolo 4.3, mediante invio di una Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione;

7.1.4. inviare con cadenza semestrale un resoconto a Confidi concernente la previsione di perdita calcolata secondo i criteri IAS/IFRS a partire dall'avvio delle procedure di recupero dei Finanziamenti in *default* svolte per proprio conto e in nome o per conto di Confidi;

7.1.5. comunicare a Confidi gli estremi di società terze incaricate del recupero dei crediti;

7.1.6. promuovere, anche nell'interesse di Confidi ogni iniziativa e/o azione nei confronti delle Imprese inadempienti per il recupero dei crediti derivanti dal Finanziamento in relazione al quale è stato escussa la Garanzia Personale *Mezzanine*;

7.1.7. comunicare a Confidi le situazioni di conflitto di interessi eventualmente sorte in relazione allo svolgimento delle procedure di recupero per conto dell'operazione o in nome o per conto di Confidi;

7.1.8. comunicare a Confidi qualsiasi altra informazione che possa essere utile o opportuna per l'esecuzione del presente contratto;

7.1.9. successivamente all'eventuale surroga di Confidi nei diritti vantati dal Finanziatore nei confronti delle Imprese inadempienti, far pervenire a Confidi tutta la documentazione relativa Finanziamento in *default* oggetto di surroga, inclusi tutti gli atti stragiudiziali o giudiziali compiuti dal Finanziatore nell'espletamento delle procedure di recupero. Qualora Confidi (anche a seguito dell'esercizio del diritto di surroga) richieda al Finanziatore di proseguire le azioni di recupero in nome e per conto, o comunque nell'interesse, di Confidi, il Finanziatore dovrà inviare a Confidi: (a) la documentazione di cui al periodo precedente del presente paragrafo e, inoltre, (b) aggiornamenti concernenti l'espletamento di dette attività di recupero dei Finanziamenti in *default*, al verificarsi di ciascun evento concernente le medesime.

8. EFFICACIA

8.1. Il presente pegno produrrà effetti fino al soddisfacimento delle obbligazioni garantite, o al termine o rinuncia da parte del Finanziatore e di Confidi delle procedure di recupero di cui all'articolo 5 ovvero allo scadere dell'Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi.

8.2. In deroga a quanto sopra, le Parti concordano che, allo scadere dell'Accordo Convenzionale, qualora dovessero risultare in essere Finanziamenti in fase di contenzioso, ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in *default* ovvero sussistano Finanziamenti in *default* la presente garanzia conserverà la propria efficacia sino alla loro totale estinzione, ovvero all'esaurimento delle, ovvero rinuncia alle, relative procedure di recupero. In tali casi, resta inteso che l'entità della Garanzia Personale *Mezzanine* a copertura della *Tranche Mezzanine* verrà ridotta all'ammontare complessivo del valore nominale dei Finanziamenti in fase di contenzioso ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in *default* ovvero dei Finanziamenti *in default*: tale valore verrà calcolato alla data di scadenza dell'Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi, e di volta in volta aggiornato successivamente alla stessa, anche a seguito di eventuali recuperi.

9. SPESE

9.1. Gli oneri e le spese connesse alla stipula del presente contratto sono a carico del Finanziatore.

9.2. Il presente atto rientra nel regime di esenzione da imposta di registro, imposta di bollo e imposta ipotecaria di cui agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29.9.1973, n. 601, trattandosi di atto di garanzia di finanziamenti bancari aventi durata superiore a 18 mesi, come espressamente sopra indicato.

10 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla medesima.

10.2. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, efficacia, validità, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Tribunale di [•]. Sono comunque ferme le competenze stabilite dal codice di rito per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.

Per Confidi

Per il Finanziatore

Allegati allo Schema di Garanzie Personale *Mezzanine* a garanzia della *Tranche Mezzanine*

Allegato 5C.1: Finanziamenti. Elenco dei finanziamenti che costituiscono il portafoglio

Allegato 5C.2: Comunicazione relativa alla Perdita Stimata

Allegato 5C.3: Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione

Allegato 5C.4: Comunicazione di Escussione

**ALLEGATO 5C.1 dello Schema di Garanzia Personale *Mezzanine* a garanzia della Tranche Mezzanine.
Finanziamenti**

Elenco dei finanziamenti che costituiscono il portafoglio"

Numero Direzione Generale (NDG)	Ragione sociale e Codice fiscale	N. iscrizione Registro impresa	Importo del finanziamento (€)	Finalità del finanziamento

* * *

**ALLEGATO 5C.2 dello Schema di Garanzia Personale *Mezzanine* a garanzia della Tranche Mezzanine
Comunicazione relativa alla Perdita Stimata**

Spettabile
[Confidi]
[•]
[Luogo, data]

Oggetto: Comunicazione di Escussione ai sensi dell'Atto di rilascio della Garanzia Personale *Mezzanine* sottoscritto in data [•]

Egregi Signori,

Facciamo riferimento all'Articolo [•] del contratto dell'Atto di rilascio della Garanzia Personale *Mezzanine* da Voi sottoscritto in data [•] (l' "Atto").

I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente offerta avranno il significato ad essi attribuito nel Contratto.

Facciamo inoltre riferimento alla nostra Comunicazione di Escussione datata [•] con cui Vi abbiamo edotti del fatto che con riferimento ai crediti derivanti dal contratto di finanziamento concluso da noi in data [•] con l'Impresa [•] [a rogito del notaio [•]], si è verificato un *default* come meglio descritto in tale comunicazione.

Con la presente vogliamo informarVi del fatto che, conseguentemente, la Perdita stimata alla data del [•] è pari ad euro [•] [ed è inferiore/superiore a quella stimata nella Comunicazione di Escussione datata [•] di euro [•]]; la garanzia è quindi stata escussa per un importo pari ad euro [•].

Cordiali saluti.

Allegato 5C.3 dello Schema di Garanzia Personale *Mezzanine* a garanzia della Tranche Mezzanine

Comunicazione di avvenuta definizione della posizione

Spettabile
[Confidi]
[Luogo, data]

Oggetto: Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione ai sensi del contratto di pegno sottoscritto in data [•]

Egregi Signori,

Facciamo riferimento all'Articolo [.] dell'atto di rilascio di Garanzia Personale *Mezzanine* (l' "Atto") tra noi concluso in data [•] e, in particolare, al contratto di finanziamento concluso da noi in data [•] con l'Impresa [•] [a rogito del notaio [•]] (il "Contratto di Finanziamento").

I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente comunicazione avranno il significato ad essi attribuito nell'Atto.

Facendo seguito alla nostra Comunicazione di Escussione datata [•], Vi comunichiamo che le Perdite registrate con riferimento al Contratto di Finanziamento sono state definitivamente contabilizzate e cristallizzate.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, Vi comunichiamo che non daremo corso ad ulteriori escussioni della Garanzia Personale *Mezzanine* in relazione al Contratto di Finanziamento in oggetto.

Cordiali saluti

[•]

* * *

Allegato 5C.4 dello Schema di Garanzia Personale *Mezzanine* a garanzia della Tranche Mezzanine.

Comunicazione di escussione

INFORMAZIONI E DATI DA TRASMETTERE A CONFIDI IN CASO DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

- Estremi dell'impresa e del Finanziamento;
- Importo dell'esposizione dell'impresa beneficiaria per capitale, interessi contrattuali ed interessi di mora, al momento della richiesta di attivazione della garanzia;
- Delibera di concessione e contratto di finanziamento;
- Documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dall'Avviso per la finanziabilità;
- Breve descrizione dell'evento che ha dato origine al *default*;
- Nel caso di escussione a titolo provvisorio della Garanzia Personale *Mezzanine*, importo stimato della futura perdita.